

LogicAuto



Contratto di assicurazione dei Rami Danni.

Il presente Set informativo, contiene:

- **DIP Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni;**
- **DIP Aggiuntivo**
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni;
- **Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni;**

Ultimo aggiornamento: 01/02/2020



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi dei danni al veicolo derivanti dalla circolazione dello stesso ed è stipulata dal contraente a favore degli assicurati che possono aderire direttamente attraverso la Concessionaria che ha venduto loro il veicolo sottoscrivendo l'apposito certificato di adesione.



Che cosa è assicurato?

Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, sia fermo che in circolazione:

- ✓ da incendio;
- ✓ da urto o collisione con animali ungulati selvatici;
- ✓ da furto e rapina;
- ✓ ai cristalli;
- ✓ da grandine;
- ✓ da altri eventi naturali;
- ✓ da atti vandalici o dolosi;
- ✓ da eventi sociopolitici;
- ✓ ricorso terzi e ripristino locali di proprietà: causati a terzi o ai locali adibiti a rimessa di proprietà degli aventi diritto in caso di incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del carburante che ha coinvolto il veicolo assicurato.

Sono inoltre disponibili ulteriori garanzie.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ I danni causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.
- ✗ Relativamente alla garanzia cristalli, non sono assicurati i danni causati da rigature e segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni.
- ✗ Relativamente alla garanzia incendio, non sono assicurati i danni causati da semplici bruciate non seguite da incendio, nonché quelle da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma.
- ✗ Relativamente al ricorso terzi e ripristino locali di proprietà, non sono assicurati i danni subiti dall'assicurato o dalle cose che abbia in consegna o in possesso od in custodia, dal conducente o dal proprietario del veicolo nonché dalle persone non considerate terze dal Codice delle Assicurazioni Private.
- ✗ Le garanzie grandine ed eventi naturali non operano qualora gli effetti dell'evento atmosferico non siano oggettivamente riscontrabili nello stesso momento nella zona circostante il veicolo assicurato.
- ✗ Non sono assicurati i danni agli accessori non inclusi nella fattura di vendita del veicolo o installati successivamente alla vendita del veicolo.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Le garanzie prevedono uno specifico limite di indennizzo che viene indicato sul certificato di Adesione.

- ! Relativamente alla garanzia cristalli, se la riparazione/sostituzione non viene effettuata presso un Centro Servizi dedicato ai cristalli di Generali Italia, verrà applicata una franchigia fissa pari a euro 100.
- ! La garanzia ricorso terzi e ripristino locali di proprietà prevede uno specifico limite di indennizzo pari a euro 100.000 per sinistro.
- ! La garanzia urto o collisione con animali selvatici od ungulati prevede uno specifico limite di indennizzo pari a euro 3.000 per sinistro e una franchigia fissa ed assoluta di euro 200.
- ! In caso di danno totale con opzione di sostituzione del veicolo, le garanzie Furto, rapina, Incendio ed Eventi sono liquidate con l'applicazione degli scoperti e franchigie riportati sul certificato di adesione se la copertura non comprende contemporaneamente, oltre alle garanzie Incendio, ricorso terzi e ripristino locali di proprietà, Urto o collisione con animali ungulati selvatici, Furto e Rapina, anche le garanzie Cristalli, Grandine, Altri eventi naturali, Atti vandalici e dolosi, Eventi sociopolitici. Verranno applicati scoperti e franchigie, riportate nel Certificato di Adesione, anche nel caso di presenza di kasko totale e parziale o collisione, senza le garanzie incendio, ricorso terzi e ripristino locali di proprietà, urto o collisione con animali ungulati selvatici, furto e rapina.
- ! In caso di danno totale con rinuncia alla sostituzione del veicolo, le garanzie Furto e rapina, Incendio ed Eventi, sono prestate con lo scoperto e il minimo indicati sul certificato di adesione.
- ! In presenza di antifurto satellitare la mancata rispondenza dello stesso a quanto dichiarato dall'Assicurato od il mancato funzionamento per qualsiasi causa, così come la mancata riconsegna dei dispositivi di attivazione o di sblocco comporterà, in caso di danno totale a seguito di Furto o Rapina, oltre all'applicazione integrale degli scoperti e franchigie l'applicazione ulteriore di uno scoperto del 30%.
- ! In caso di danno parziale le garanzie operano solo se la riparazione del veicolo avverrà presso la concessionaria venditrice o un suo organizzato o presso le "Carrozzeria Sicura" convenzionate con Generali Italia.

Non sono assicurati i danni:

- ! Causati da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione.
- ! Causati da terremoti, sviluppo di energia nucleare e radioattività.

! Avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.

Limitatamente alle garanzie incendio, furto e rapina, cristalli, non sono assicurati i danni:

! Causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e, ad esclusione della garanzia furto e rapina, gli atti dolosi in genere.

! Causati da inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, caduta neve, ghiaccio e pietre, grandine, valanghe e slavine, eruzioni vulcaniche.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere sottolineato.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati dell'Unione Europea.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il Certificato di Adesione, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la cessazione del contratto.



Quando e come devo pagare?

Il premio unico ed anticipato deve essere pagato nel momento della sottoscrizione del Certificato di Adesione. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario o circolare, bonifico intestati espressamente alla Compagnia o all'Intermediario espressamente in tale qualità e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750,00 euro) Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia dalla data di sottoscrizione del Certificato di Adesione purché il premio sia stato pagato entro la decorrenza della garanzia e dura per il periodo previsto nel Certificato di Adesione.



Come posso disdire la polizza?

Non è necessario disdire la polizza collettiva o le singole adesioni poiché, alla scadenza stabilita, il contratto o la singola adesione cessa di avere effetto. Il contraente e la compagnia possono recedere anticipatamente in qualunque momento dalla polizza collettiva base, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. che dovrà essere spedita con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di recesso. Ogni aderente, in caso di durata poliennale, può recedere anticipatamente dalla singola adesione dandone comunicazione mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della singola adesione interessata.

Assicurazione per la copertura dai rischi danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A. - Prodotto: Logicauto

Edizione: 01/02/2020



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Generali Italia S.p.A. Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa 14, CAP 31021 - Tel: 0415492111 - sito internet: www.generali.it - email: info.it@generali.com - PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Il patrimonio netto ammonta a € 10.305.482.318,00, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a € 1.618.628.450,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a € 8.292.508.059,00.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet dell'impresa.

<http://www.generali.it/Chi-siamo/Generali-Italia/compagnia/dati/>

Si specifica che:

- il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a € 7.508.422.347,00;
- il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a € 2.803.124.486,00;
- i fondi ammissibili (EOF) sono pari a € 16.322.388.567,00;
- l'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 217% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Puoi consultare tutte le informazioni relative al contratto registrandoti su "My Generali", la tua Area Clienti disponibile su Web e App.

Al contratto si applica la legislazione nazionale.



Che cosa è assicurato?

Oltre alle garanzie già descritte nel Dip sono disponibili:

Combinazione di garanzie ricorso terzi e perdite pecuniarie

Ricorso terzi - Danni causati a proprietà immobiliari del contraente e/o del proprietario del veicolo (limite di indennizzo pari a euro 300.000).

Richiesta documenti a seguito di furto totale.

Tassa di proprietà in caso di danno totale.

Spese di recupero e custodia disposti dalle competenti autorità (fino ad un massimo di euro 160,00 per anno assicurativo).

Spese di immatricolazione in caso di danno totale (fino ad un massimo di euro 160,00 per anno assicurativo).

Garanzia bagaglio in caso di danno totale (fino ad un massimo di euro 260,00 per sinistro).

Perdita delle chiavi (fino ad un massimo di euro 260,00 per sinistro).

Duplicazione patente di guida (fino ad un massimo di euro 160,00 per sinistro).

Sequestro penale (fino ad un massimo di euro 25,00 al giorno per un massimo di 30 giorni e per sinistro).

Danni alla tappezzeria del veicolo ed ai vestiti dei trasportati nel caso di soccorso vittime della strada e loro trasporto (fino ad un massimo di euro 2000 per sinistro).

Garanzie Accessorie

Sono garantite le spese di manutenzione ordinaria programmata dalla Marca Costruttrice.

È garantito un bonus riacquisto in caso di perdita totale del veicolo e riacquisto di uno nuovo presso la stessa Concessionaria.

Danni Accidentali - Kasko Totale e Parziale

Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo, con persone od animali, caduta di oggetti e materiali, urto contro qualsiasi ostacolo o oggetti di qualsiasi tipo, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione.

Danni Accidentali - Collisione

Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo identificato.

Danni causati da veicolo non assicurato o non identificato

Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo non assicurato o non identificato.

Infortunati del conducente

Sono assicurati gli infortuni che avvengono quando l'assicurato è alla guida del veicolo identificato in polizza o durante le operazioni di fermata e ripresa della marcia dello stesso.

La garanzia comprende anche gli infortuni:

- avvenuti durante la circolazione nel dare assistenza in caso di incidente stradale;
- derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi o subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza;
- avvenuti durante la salita o la discesa dal veicolo o durante le riparazioni di emergenza effettuate sulla strada, necessarie per riprendere la marcia;
- derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

Se avvenuti durante la guida sono considerati infortuni anche:

- l'asfissia causata da gas o vapori;
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento, i colpi di sole o di calore, le cadute di fulmini, le scariche elettriche, altre influenze termiche o atmosferiche;
- le lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti, delle ernie non traumatiche e delle rotture sottocutanee dei tendini.

La garanzia prevede inoltre le seguenti prestazioni:

- Morte: la somma assicurata verrà versata agli eredi testamentari o legittimi in parti uguali, o, in alternativa, ai beneficiari appositamente designati;
- Invalidità permanente: verrà versata una percentuale della somma assicurata in proporzione al grado di invalidità.

Assistenza auto Generali

Viene prestata assistenza all'assicurato nel caso in cui si trovi in difficoltà a seguito di un evento fortuito, oggetto delle prestazioni sotto indicate:

- Soccorso Stradale;
- Depannage - officina mobile in Italia;
- Recupero del veicolo fuori strada;
- Veicolo sostitutivo 360° - disponibile sul luogo del fermo;
- Veicolo in sostituzione;
- Spese di rimpatrio o trasporto degli altri assicurati;
- Rimpatrio salma;
- Invio dei pezzi di ricambio;
- Rimpatrio del veicolo;
- Spese di custodia all'estero;
- Abbandono legale del veicolo all'estero;
- Interprete a disposizione;
- Anticipo della cauzione penale;
- Anticipo spese legali;
- Anticipo delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche ed ospedaliere.

Ed altre prestazioni riportate nell'oggetto dell'assicurazione nella relativa sezione.

Tutela Legale

Viene prestata l'assistenza giudiziale e stragiudiziale necessaria a tutelare i diritti dell'assicurato a seguito di un sinistro che rientra in garanzia. Vi rientrano le spese:

- dell'intervento di un legale incaricato nella gestione del sinistro;
- dell'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio o di parte;
- di giustizia.

Ed altre spese riportate nell'oggetto dell'assicurazione nella relativa sezione.

Che cosa NON è assicurato?

| | |
|-----------------------|--|
| Rischi Esclusi | <p>Combinazione di garanzie ricorso terzi e perdite pecuniarie Relativamente alla garanzia bagaglio, non sono assicurati i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi radio, ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato.</p> <p>Relativamente al Ricorso terzi e ripristino locali di proprietà non sono assicurati i danni subiti dall'Assicurato o dalle cose che abbia in consegna o in possesso od in custodia, dal Conducente o dal Proprietario del veicolo nonché dalle persone non considerate terze dal Codice delle Assicurazioni Private.</p> <p>Garanzie accessorie Non vengono rimborsate le spese non documentate da fattura e se la riparazione non è avvenuta presso la Concessionaria contraente di polizza o un suo Organizzato.</p> <p>Infortunati del conducente L'assicurazione non opera se il conducente non è abilitato alla guida o quando è autista di professione.</p> <p>La garanzia non vale per le persone affette da infermità mentali, tossicodipendenze, alcoolismo, paralisi, delirium tremens, AIDS o di altra patologia ad essa collegata.</p> <p>Tutela Legale La garanzia non vale:</p> <ul style="list-style-type: none">- per acquisto di beni mobili registrati;- per la materia fiscale/tributaria e la materia amministrativa- per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere. |
|-----------------------|--|



Ci sono limiti di copertura?

Garanzie Accessorie

Le spese di manutenzione ordinaria programmata dalla Marca Costruttrice sono rimborsate fino ad un massimo di 500 € (per veicoli sino a 1200 cc di cilindrata) e fino a un massimo di 1000 € (per veicoli di cilindrata superiore a 1200 cc).

Danni Accidentali - Kasko Totale e Parziale

Le garanzie prevedono uno specifico limite di indennizzo che viene indicato sul certificato di Adesione.

In caso di danno totale senza opzione di sostituzione del veicolo la garanzia è prestata con uno scoperto e con un minimo indicati sul certificato di Adesione.

In caso di danno parziale la garanzia prevede l'applicazione di una percentuale di degrado calcolata secondo la tabella riportata sul certificato di adesione.

La garanzia non opera se la riparazione del veicolo non avviene presso la concessionaria venditrice o un suo organizzato o presso le "Carrozzeria Sicura" convenzionate con Generali Italia.

La copertura non opera per i danni:

- causati da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- causati da terremoti, sviluppo di energia nucleare e radioattività;
- causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta;
- avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o al quale siano state applicate le sanzioni previste agli artt. 186 e 187 del Codice della Strada e successive modifiche;
- successivi a furto e rapina;
- conseguenti alla circolazione "fuoristrada";
- cagionati da cose od animali trasportati, nonché da operazioni di carico e scarico e di errato stivaggio;
- subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta.

Danni Accidentali - Collisione

La garanzia prevede uno specifico limite di indennizzo che viene indicato sul certificato di Adesione.

In caso di danno totale senza opzione di sostituzione del veicolo la garanzia è prestata con uno scoperto e con un minimo indicati sul certificato di Adesione.

In caso di danno parziale la garanzia prevede l'applicazione di una percentuale di degrado calcolata secondo la tabella riportata sul certificato di adesione.

La garanzia non opera se la riparazione del veicolo non avviene presso la concessionaria venditrice o un suo organizzato o presso le "Carrozzeria Sicura" convenzionate con Generali Italia

La copertura non opera per i danni:

- causati da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- causati da terremoti, sviluppo di energia nucleare e radioattività;
- causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta;
- avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;

- avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o al quale siano state applicate le sanzioni previste agli artt. 186 e 187 del Codice della Strada e successive modifiche;
- successivi a furto e rapina;
- conseguenti alla circolazione "fuoristrada";
- cagionati da cose od animali trasportati, nonché da operazioni di carico e scarico e di errato stivaggio;
- subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta.

Danni causati da veicolo non assicurato o non identificato.

La garanzia prevede uno specifico limite di indennizzo pari a:

- 3.000 euro in caso di collisione con altro veicolo non assicurato;
- 500 euro in caso di collisione con veicolo non identificato da cui sono derivati anche danni gravi alle persone;
- 3.000 euro in caso di collisione con veicolo non identificato da cui sono derivati anche danni non gravi alle persone

La copertura non opera per i danni:

- causati da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- causati da terremoti, sviluppo di energia nucleare e radioattività;
- causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta;
- avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o al quale siano state applicate le sanzioni previste agli artt. 186 e 187 del Codice della Strada e successive modifiche;
- successivi a furto e rapina;
- conseguenti alla circolazione "fuoristrada";
- cagionati da cose od animali trasportati, nonché da operazioni di carico e scarico e di errato stivaggio;
- subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta;
- subiti per collisione con veicolo non identificato e non risarciti dal Fondo per le Vittime della Strada.

Infortunati del conducente

La garanzia prevede uno specifico limite di indennizzo che viene indicato sul certificato di Adesione:

- se l'invalidità permanente accertata è di grado non superiore al 3% del totale non viene liquidato alcun indennizzo;
- se l'invalidità permanente è di grado superiore al 3% del totale ma inferiore al 15% l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente il 3% del totale;
- se l'invalidità permanente è di grado pari o superiore al 15% del totale l'indennizzo viene corrisposto senza l'applicazione della franchigia del 3%;
- in caso di invalidità permanente di grado pari o superiore al 60% la somma assicurata viene corrisposta come se l'invalidità fosse del 100%.

La copertura non opera:

- se il conducente non è in possesso di valida e regolare patente di abilitazione alla guida a norma delle disposizioni vigenti salvo il caso in cui, se in possesso di patente idonea ma scaduta, la stessa viene rinnovata dalle competenti Autorità entro tre mesi dalla data dell'incidente, a meno che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dall'incidente stesso.

Assistenza auto Generali

Le prestazioni non sono fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto

La copertura non opera per i danni:

- avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti e in occasione di tutti quei fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;

- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- avvenuti in conseguenza di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- determinati da dolo dell'Assicurato;
- determinati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- determinati da suicidio o tentato suicidio dell'Assicurato;
- avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale.

Tutela Legale

La Forma Base prevede uno specifico limite di indennizzo pari a euro 10.000,00 per ogni sinistro.

La Forma Gold prevede uno specifico limite di indennizzo pari a euro 20.000,00 per ogni sinistro.

La copertura non opera:

- per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- se il conducente non è munito di patente valida e regolare in relazione al veicolo o se non ottempera agli obblighi prescritti dalla patente stessa;
- se il sinistro deriva da fatti dolosi compiuti dal conducente;
- se, al momento del sinistro, il veicolo non risulta coperto da una valida polizza di assicurazione di Responsabilità Civile ai sensi della Legge;
- se, al momento del sinistro, il veicolo è guidato da persona che sia imputata di guida in stato di ebbrezza con accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada o che sia imputata del reato di fuga o di omissione di soccorso (art. 189 del Codice della Strada).

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

| | |
|--|--|
| <p>Cosa fare in caso di sinistro?</p> | <p>Denuncia di sinistro L'Assicurato in caso di sinistro deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presentare denuncia entro tre giorni telefonando al numero verde 800 880 880; - fornire i dati che verranno richiesti relativi alla Polizza Collettiva e al sinistro; - informare l'impresa non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso. <p>Per la Sezione Assistenza l'Assicurato, ovunque si trovi e in qualsiasi momento, potrà telefonare alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance in funzione 24 ore su 24 ore dall'Italia al numero verde 800 904 620, dall'estero al numero (+39) 02 58 163 507.</p> <p>Per Furto, Rapina, Incendio doloso, Eventi sociopolitici ed atti vandalici la denuncia deve essere fatta per iscritto entro 24 ore da quando l'assicurato ne è venuto a conoscenza.</p> <p>Per la sezione garanzia Tutela Legale l'Assicurato deve presentare denuncia a: D.A.S. - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona - numero verde 800 475 633</p> <p>Assistenza diretta in convenzione - non sono previste forme di assistenza diretta / in convenzione per la gestione dei sinistri.</p> |
|--|--|

| | |
|---|--|
| Cosa fare in caso di sinistro? | Gestione da parte di altre Imprese: - In caso di garanzia Assistenza: Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Assistenza a: Europ Assistance - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - numero verde dall'Italia 800 880 880 e numero dall'estero (+39) 02 58 163 507; - In caso di garanzia Tutela Legale: Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a: D.A.S. - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona - numero verde 800 475 633. |
| | Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. |
| Dichiarazioni inesatte e reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
| Obblighi dell'Impresa | Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Generali Italia S.p.A. provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di quietanza o del verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di furto totale o rapina, siano trascorsi 30 giorni da quello dell'evento. |

|  Quando e come devo pagare? | |
|--|--|
| Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
| Rimborso | L'impresa si impegna a rimborsare, in caso di perdita totale del veicolo assicurato o di cessione o vendita o procura a vendere, l'importo equivalente alla parte di premio escluse le imposte, relativo al veicolo stesso, pagato e non usufruito in relazione alla durata originaria di polizza in mesi ed al mese in cui avviene l'annullamento. Il rimborso del premio sarà effettuato purché l'Assicurato abbia presentato la documentazione attestante il diritto al rimborso; in caso di furto o rapina sarà effettuato trascorsi 30 giorni da quello del sinistro e a condizione che il veicolo non sia stato ritrovato. |
| | In caso di estinzione anticipata del contratto di leasing o di trasferimento dello stesso, l'impresa restituisce al Debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa verrà calcolata per il premio, escluso le imposte, in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza delle coperture. |

|  Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
|--|---|
| Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
| Sospensione | Non è prevista la facoltà di sospendere il contratto. |

|  Come posso disdire la polizza? | |
|--|--|
| Ripensamento dopo la stipulazione | Il contratto non prevede il diritto dell'aderente di recedere dal contratto entro un determinato periodo dalla stipulazione. |
| Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
| | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a chiunque, in seguito all'adesione alla Polizza Collettiva voglia acquistare la copertura assicurativa dei danni materiali e diretti subiti dal proprio veicolo per effetto di determinati eventi descritti nelle Condizioni di Assicurazione.



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari per la vendita di questa assicurazione percepiscono in media il 41% del premio imponibile a carico dell'assicurato per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

| | |
|----------------------------------|--|
| All'impresa assicuratrice | <p>Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - Via Leonida Bisso-lati, 23 - Roma - CAP 00187; ✓ tramite il sito internet della Compagnia ww.generali.it, nella sezione Reclami; ✓ via mail all'indirizzo e mail: reclami.it@generali.com. <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.</p> <p>Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.</p> <p>I reclami relativi al comportamento dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante</p> |
| All'Ivass | <p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b. individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c. breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d. copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. |


PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA È POSSIBILE AVVALERSI DI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE QUALI

| | |
|-------------------------------|---|
| Mediazione | <p>Prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, è possibile rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n 98).</p> <p>Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.</p> |
| Negoziazione assistita | <p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, secondo le modalità indicate nel Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).</p> |

| | |
|--|---|
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | <p>Relativamente alle garanzie Incendio, Furto ed altri danni, in assenza di accordo tra Generali ed il contraente, la quantificazione del danno e l'eventuale indennizzo devono essere effettuati da un collegio di periti.</p> <p>Nel caso di garanzia Infortuni, Generali e il contraente possono ricorrere all'arbitrato irrituale incaricando un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici, per controversie di natura medica.</p> <p>Nel caso di garanzia Tutela Legale è prevista una procedura di arbitrato in base alla quale Generali ed il contraente, in caso di conflitto di interesse o disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi, possono demandare la decisione ad un arbitro.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).</p> |
|--|---|

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Condizioni di Assicurazione



Indice



Contratto di assicurazione per la copertura dei rischi CVT



Definizioni

pag. 5

Norme comuni a tutte le garanzie

pag. 9

| | | |
|--------|---|---------|
| Art. 1 | Modalità per rendere operativa la garanzia | pag. 9 |
| Art. 2 | Decorrenza e durata della garanzia - pagamento del premio | pag. 9 |
| Art. 3 | Estensione territoriale | pag. 9 |
| Art. 4 | Cedibilità e trasferibilità dell'assicurazione | pag. 9 |
| Art. 5 | Recesso anticipato | pag. 10 |
| | 5.1 - Polizza Collettiva Base | pag. 10 |
| | 5.2 - Singole Adesioni | pag. 10 |
| Art. 6 | Rimborso del premio per anticipata risoluzione | pag. 10 |
| Art. 7 | Oneri fiscali | pag. 11 |
| Art. 8 | Rinvio alle norme di legge | pag. 11 |
| Art. 9 | Documentazione da consegnare agli assicurati aderenti alla polizza collettiva | pag. 11 |

| | | |
|---------|--|---------|
| Art. 10 | Dichiarazioni sulle circostanze del rischio - Dichiarazioni inesatte e reticenti | pag. 11 |
| Art. 11 | Altre assicurazioni | pag. 11 |
| Art. 12 | Foro competente | pag. 11 |
| Art. 13 | Modalità di reclamo | pag. 11 |
| Art. 14 | Misure Restrittive - Sanctions Clause | pag. 12 |

Le garanzie assicurative

pag. 13

| | | |
|---------|----------------------------|---------|
| Art. 15 | Oggetto dell'assicurazione | pag. 13 |
| Art. 16 | Valore assicurato | pag. 13 |
| Art. 17 | Degrado d'uso | pag. 13 |
| Art. 18 | Forma di garanzia | pag. 13 |


Garanzie prestate

pag. 15

| | | |
|---------|---|---------|
| Art. 19 | Incendio, ricorso terzi e ripristino locali di proprietà, urto o collisione con animali ungulati selvatici - furto e rapina | pag. 15 |
| Art. 20 | Cristalli | pag. 16 |
| Art. 21 | Grandine | pag. 16 |
| Art. 22 | Altri eventi naturali | pag. 16 |
| Art. 23 | Atti vandalici o dolosi | pag. 17 |
| Art. 24 | Eventi sociopolitici | pag. 17 |
| Art. 25 | Combinazione di garanzie ricorso terzi e perdite pecuniarie | pag. 17 |
| Art. 26 | Garanzie accessorie | pag. 18 |
| Art. 27 | Danni accidentali - kasko totale e parziale | pag. 19 |
| Art. 28 | Danni accidentali - collisione | pag. 19 |
| Art. 29 | Danni causati da veicolo non assicurato o non identificato | pag. 19 |
| Art. 30 | Esclusioni | pag. 19 |
| Art. 31 | Determinazione e liquidazione del danno | pag. 20 |
| | 31.1 - Danno totale | pag. 21 |
| | 31.2 - Danno parziale | pag. 22 |
| Art. 32 | Denuncia del sinistro e obblighi relativi | pag. 23 |
| Art. 33 | Recupero del veicolo rubato | pag. 24 |

| | | |
|---------|--|---------|
| Art. 34 | Obbligo di conservazione delle tracce del sinistro | pag. 24 |
| Art. 35 | Nomina dei periti | pag. 24 |
| Art. 36 | Regola proporzionale | pag. 25 |
| Art. 37 | Limiti di indennizzo | pag. 25 |
| Art. 37 | Modalità di pagamento dell'indennizzo | pag. 25 |
| Art. 38 | Infortuni del conducente | pag. 25 |
| Art. 39 | Assistenza auto Generali | pag. 25 |
| Art. 40 | Tutela Legale Norme comuni a tutte le garanzie | pag. 29 |

Definizioni



Il Contraente/Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza collettiva/dell'Adesione alla polizza collettiva.

- Accessori** Installazioni stabilmente fissate al veicolo che costituiscono normale dotazione e compresi nel prezzo di fattura al momento dell'acquisto del veicolo.
- Allagamento** Afflusso di acqua in un luogo normalmente asciutto, per motivi fortuiti o di emergenza, non provocato direttamente da fenomeno atmosferico.
- Antifurto** L'antifurto può essere: **"meccanico"**: congegno meccanico installato sul veicolo al fine di impedire e/o scoraggiare il furto dello stesso; **"radio localizzatore"**: dispositivo a radiofrequenza, installato su un veicolo in maniera non visibile o occultata, destinato a localizzare, cioè a determinare la posizione del veicolo, consentendone un più agevole ritrovamento in caso di furto; **"satellitare"**: dispositivo elettronico, funzionante mediante tecnologia GPS (Global Positioning System) satellitare e di un vettore di comunicazione GSM/GPRS (Global System for Mobile Communications/General Packet Radio Service), che permette di trasferire la posizione geografica e una serie di dati o allarmi alla Centrale Operativa in funzione delle logiche di programmazione, installato su un veicolo in maniera non visibile o occultata, destinato ad ostacolarne il furto.
- Arbitrato** È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
- Aree aeroportuali** Le aree di rollaggio e le altre aree interne ad un Aeroporto, così come determinate dalla normativa di settore.
- Aree private** Aree alle quali si può accedere solo in funzione dell'attività o dei servizi che in essa vengono svolti
- Assicurato** Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione in seguito all'Adesione, mediante la sottoscrizione del Certificato di Adesione, alla copertura assicurativa prevista dalla Polizza Collettiva.

| | |
|--|--|
| Beneficiario | Relativamente alla Sezione Infortuni, la persona fisica o giuridica alla quale la Compagnia deve liquidare l'indennizzo in caso di infortunio mortale dell'Assicurato. |
| Certificato di Adesione | Il documento sottoscritto dall'Assicurato che certifica l'esistenza e l'operatività della garanzia in riferimento al singolo veicolo. |
| Circolazione fuori strada | Circolazione fuori da ogni strada anche a fondo naturale. |
| Codice (Codice delle Assicurazioni private - CAP) | Il Codice delle Assicurazioni Private, Decreto Legislativo 7 Settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni e integrazioni |
| Compagnia | L'Impresa di Assicurazioni GENERALI ITALIA S.P.A. - Sede Legale: via Marocchesa, 14 - 31021 MOGLIANO VENETO (TV) - ITALIA. |
| Contraente | Il soggetto che stipula l'assicurazione per conto degli assicurati. |
| Contravvenzione | Le contravvenzioni sono reati puniti con l'arresto e/o l'ammenda. |
| CVT | Le garanzie danni al veicolo accessorie. |
| Danni diretti | I danni direttamente causati al veicolo dall'evento garantito in polizza. |
| Danno extracontrattuale | È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito. |
| Delitto | <p>È un reato che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia; - delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute; - delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. <p>Il delitto è punito con la multa o la reclusione.</p> |
| Degrado d'uso | La percentuale di svalutazione che deriva dal confronto tra il valore del veicolo nuovo e quello che il veicolo aveva al momento del sinistro. |
| Diritto Civile | È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone). |
| Ebbrezza | Annebbiamento delle facoltà mentali provocato da assorbimento di alcolici o di stupefacenti. |
| Fatto illecito | Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione. |
| Franchigia | Parte del danno indennizzabile che preventivamente concordata in polizza o nelle Condizioni di Assicurazione, rimane a carico dell'Assicurato. |
| Furto | Il delitto commesso da chi si impossessa di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. |
| Gruppo | Insieme di Concessionarie, filiali od officine autorizzate di qualunque marca appartenenti alla stessa proprietà. |
| Guasto | Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali. |

| | |
|-------------------------------|--|
| Inabilità temporanea | Perdita temporanea, parziale o totale, della capacità dell'assicurato di svolgere le occupazioni professionali dichiarate alla denuncia del sinistro. |
| Incendio | Combustione con sviluppo di fiamma. |
| Incidente | Qualsiasi evento dannoso improvviso ed imprevisto derivante dalla circolazione stradale. |
| Indennizzo | La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro. |
| Infortunio | Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, un'inabilità permanente o un'inabilità temporanea. |
| Inondazione | Tumultuoso ed esteso allagamento, provocato da masse d'acqua straripanti. |
| Invalidità permanente | La perdita, a seguito di infortunio, permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. |
| Levabolli | Centri di riparazione danni dovuti a caduta della grandine convenzionati con la Compagnia. |
| Locatario | L'utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione. |
| Optional | Apparecchi stabilmente installati sul veicolo successivamente all'acquisto forniti o dalla casa costruttrice o da altre ditte con supplemento di prezzo. |
| Organizzati | Officine e/o Carrozzerie autorizzate dalla Casa costruttrice convenzionati con il network Generali Italia. |
| Parti | Il Contraente, l'Assicurato e la Compagnia. |
| Perdita totale | Il danno subito dall'Assicurato per la perdita del veicolo che, in seguito a furto o rapina, non sia stato più ritrovato; oppure le spese per la riparazione del veicolo, dovute ad eventi che hanno causato danni materiali, che superino l'80% del valore dello stesso al momento del sinistro, purché l'Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto. |
| Polizza collettiva | Il contratto stipulato fra il Contraente e la Compagnia per la copertura dei rischi CVT (Corpo Veicoli Terrestri) dei veicoli di cui all'"Oggetto dell'Assicurazione" delle Condizioni Generali. |
| Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia. |
| Procedimento penale | È una successione di atti che inizia con la contestazione della presunta violazione di norme penali, generalmente notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia, e termina con la pronuncia di un provvedimento conclusivo da parte del giudice. |
| Proposta di Adesione | Il documento sottoscritto dall'Assicurato che individua i dati anagrafici dello stesso, quelli del veicolo e le coperture assicurative prestate. |
| Rapina | Il delitto commesso da chi sottrae cose mobili altrui mediante violenza alla persona o minaccia. |
| Reato | Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti a seconda del tipo di pena prevista dalla legge. |
| Residenza | Luogo in cui il Proprietario del veicolo - o il Locatario, in caso di leasing - ha la propria residenza anagrafica o la sede legale. |
| Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro. |
| Rivista di riferimento | Quattroruote, la rivista dell'editoriale Domus che pubblica mensilmente le quotazioni dei veicoli usati |

| | |
|---|---|
| Scadenza Annuale | Se la garanzia sarà prestata per più annualità, per ogni effetto contrattuale sarà convenzionalmente considerata come “scadenza annuale” la data (giorno/mese) di ogni singolo anno intermedio, corrispondente a quella del giorno/mese dell’anno di scadenza finale indicata sul Certificato di Adesione. |
| Scoperto | L’importo contrattualmente pattuito espresso in misura percentuale che rimane a carico dell’Assicurato per ogni sinistro e che viene dedotto dall’ammontare dell’indennizzo spettante. |
| Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Per la garanzia Tutela Giudiziaria il fatto o la violazione di norme che dà origine alla vertenza |
| Spese di giustizia | Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna. |
| Spese di soccombenza | Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. |
| Spese peritali | Sono quelle relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P.). |
| Struttura Organizzativa (limitatamente alla garanzia Assistenza) | EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Milano, P.zza Trento 8 - Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 01333550323 iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 ed alla Sezione I dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Compagnia al contatto con l’assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste dalla Sezione Assistenza entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico della Compagnia. |
| Transazione | Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere. |
| Veicolo | Autovetture ad uso privato e autocarri fino a 35 q. di peso a pieno carico. |
| Veicolo Km. 0 | Il veicolo immatricolato in capo ad una Concessionaria per essere venduto successivamente. La voltura successiva alla prima immatricolazione alla Concessionaria non viene considerata passaggio di proprietà. |
| Vertenza contrattuale | Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti. |

Norme comuni a tutte le Garanzie



Art. 1 - Modalità per rendere operativa la garanzia

L'Assicurato potrà aderire al programma direttamente attraverso la Concessionaria che ha venduto il veicolo, sottoscrivendo l'apposito certificato di Adesione.

L'Adesione per la garanzia Kasko potrà essere effettuata fino al 365° giorno dalla data di prima immatricolazione e contestualmente alla vendita del veicolo.

L'Adesione alla garanzia Collisione potrà avvenire solo contestualmente alla vendita del veicolo.

Art. 2 - Decorrenza e durata della garanzia - pagamento del premio

Sia la Polizza Base che le singole Adesioni cessano, senza tacito rinnovo, alle scadenze previste, rispettivamente, nel contratto base e nel certificato di Adesione.

La garanzia decorre dalle ore 00:00 del giorno indicato nel certificato di Adesione, purché il premio venga pagato entro la decorrenza della garanzia. In caso contrario, la garanzia assicurativa si attiverà con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno di effettivo pagamento ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

La garanzia, indipendentemente dalla data di decorrenza della copertura, scade alle ore 24:00 del giorno indicato nel certificato di Adesione.

Art. 3 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e negli Stati dell'Unione Europea.

Art. 4 - Cedibilità e trasferibilità dell'assicurazione

L'assicurazione non è cedibile, pertanto in caso di cessione/vendita/procura a vendere del veicolo a terzi la copertura assicurativa viene ad estinguersi automaticamente.

Non è prevista la sospensione del contratto.

Art. 5 - Recesso anticipato

5.1 - Polizza Collettiva Base

La Compagnia ed il Contraente potranno recedere anticipatamente in qualunque momento dalla polizza collettiva base, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. che dovrà essere spedita con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di effetto del recesso.

A decorrere da tale data non sarà possibile alcuna ulteriore Adesione alla Polizza, ferma l'efficacia delle adesioni precedentemente effettuate e salvo quanto previsto al punto seguente.

5.2 - Singole Adesioni

La Compagnia ed i singoli Assicurati potranno recedere anticipatamente o dalle singole Adesioni dandone comunicazione mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della singola Adesione interessata.

In caso di pagamento anticipato di più annualità, Generali Italia restituirà all'Assicurato il premio, al netto delle tasse, delle imposte e degli eventuali oneri di gestione, relativo alle restanti annualità secondo la tabella riportata dall'art. 6.

Art. 6 - Rimborso del premio per anticipata risoluzione

La Compagnia si impegna a rimborsare, in caso di perdita totale del veicolo assicurato, o di cessione o vendita o procura a vendere, l'importo equivalente alla parte di premio, escluse le imposte, relativa al veicolo stesso, pagata e non usufruita secondo la seguente tabella, in relazione alla durata originaria di polizza in mesi ed al mese in cui avviene l'annullamento:

| Durata della polizza in mesi | Risoluzione entro il mese: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| Fino a mesi 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fino a mesi 6 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fino a mesi 12 | 50% | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fino a mesi 18 | 66% | 33% | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fino a mesi 24 | 75% | 50% | 25% | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fino a mesi 30 | 78% | 57% | 35% | 14% | 0% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fino a mesi 36 | 81% | 62% | 43% | 25% | 12% | 0% | | | | | | | | | | | | | | |
| Fino a mesi 42 | 83% | 66% | 49% | 32% | 21% | 10% | 0% | | | | | | | | | | | | | |
| Fino a mesi 48 | 84% | 69% | 54% | 39% | 28% | 18% | 9% | 0% | | | | | | | | | | | | |
| Fino a mesi 54 | 86% | 71% | 57% | 43% | 34% | 25% | 16% | 8% | 0% | | | | | | | | | | | |
| Fino a mesi 60 | 87% | 73% | 60% | 47% | 38% | 30% | 22% | 14% | 7% | 0% | | | | | | | | | | |
| Fino a mesi 66 | 87% | 75% | 63% | 50% | 42% | 34% | 27% | 19% | 13% | 6% | 0% | | | | | | | | | |
| Fino a mesi 72 | 88% | 76% | 65% | 53% | 45% | 38% | 31% | 24% | 17% | 11% | 5% | 0% | | | | | | | | |
| Fino a mesi 78 | 89% | 78% | 66% | 56% | 48% | 41% | 34% | 28% | 21% | 16% | 10% | 5% | 0% | | | | | | | |
| Fino a mesi 84 | 89% | 79% | 68% | 57% | 50% | 44% | 37% | 31% | 25% | 19% | 14% | 9% | 4% | 0% | | | | | | |
| Fino a mesi 90 | 90% | 79% | 69% | 59% | 52% | 46% | 40% | 34% | 28% | 23% | 18% | 13% | 8% | 4% | 0% | | | | | |
| Fino a mesi 96 | 90% | 80% | 70% | 61% | 54% | 48% | 42% | 36% | 31% | 26% | 21% | 16% | 12% | 8% | 4% | 0% | | | | |
| Fino a mesi 102 | 90% | 81% | 71% | 62% | 56% | 50% | 44% | 38% | 33% | 28% | 23% | 19% | 15% | 11% | 7% | 3% | 0% | | | |
| Fino a mesi 108 | 91% | 81% | 72% | 63% | 57% | 51% | 46% | 40% | 35% | 30% | 26% | 21% | 17% | 13% | 10% | 6% | 3% | 0% | | |
| Fino a mesi 114 | 91% | 82% | 73% | 64% | 58% | 53% | 47% | 42% | 37% | 32% | 28% | 24% | 20% | 16% | 12% | 9% | 6% | 3% | 0% | |
| Fino a mesi 120 | 91% | 82% | 74% | 65% | 59% | 54% | 48% | 43% | 39% | 34% | 30% | 26% | 22% | 18% | 15% | 11% | 8% | 5% | 3% | 0% |

Il rimborso del premio sarà effettuato purché l'Assicurato abbia presentato la documentazione attestante il diritto al rimborso; in caso di furto o rapina sarà effettuato trascorsi 30 giorni da quello del sinistro e a condizione che il veicolo non sia stato ritrovato.

In caso di eventuale presenza di leasing e sua estinzione anticipata o in caso di trasferimento dello stesso, Generali Italia restituisce al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

Essa viene calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno che mancano alla scadenza della copertura e del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno che mancano alla scadenza della copertura.

Art. 7 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge sono a carico del Contraente.

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 9 - Documentazione da consegnare agli assicurati aderenti alla polizza collettiva

Con riferimento alla presente polizza collettiva il Contraente si impegna a fornire agli Assicurati, prima della Adesione alla stessa, copia cartacea o in formato elettronico di tutta la documentazione e precisamente:

- a. Set informativo;
- b. Nota Informativa ex art. 13 D.Lgs 196/03;
- c. Allegati 3 e 4 del regolamento Ivass n. 40/2018;
- d. Modulo di valutazione delle esigenze e richieste dell'assicurato;

nel momento dell'Adesione o della accettazione della proposta:

- e. Certificato di Adesione.

Art. 10 - Dichiarazioni sulle circostanze del rischio - Dichiarazioni inesatte e reticenti

Affinché il rischio venga correttamente valutato, quando si conclude il contratto il contraente deve fornire le necessarie dichiarazioni.

Se il contraente non rispetta gli obblighi indicati può perdere del tutto o in parte il diritto all'indennizzo nonché subire la cessazione stessa dell'assicurazione (Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice civile)

Art. 11 - Altre assicurazioni

Se per il medesimo rischio esistono, o vengono successivamente stipulate altre assicurazioni, l'assicurato deve comunicare a ciascuno assicuratore gli altri contratti (Art.1910 del Codice civile)

Se non lo si comunica si può perdere il diritto all'indennizzo.

In caso di sinistro, l'assicurato deve comunicarlo a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art.1910 del Codice civile)

Art. 12 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è solo quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del contraente, dell'assicurato, del beneficiario o dei loro aventi diritto.

Art. 13 - Modalità di reclamo

I reclami possono essere presentati a Generali Italia:

- con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187;

- tramite il sito internet della Compagnia ww.generalitalia.it , nella sezione Reclami;
- via mail all'indirizzo e mail: reclami.it@generalitalia.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni, con una possibile sospensione fino a 15 giorni per le integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito ai comportamenti degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al comportamento dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario, e saranno da questo gestiti, o a Generali Italia che provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".


I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- a. nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b. individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c. breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d. copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;
- e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Art. 14 - Misure Restrittive - Sanctions Clause

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

Le garanzie assicurative



Art. 15 - Oggetto dell'assicurazione

La presente polizza Collettiva è stipulata dal Contraente a favore dei soggetti indicati nel certificato di Adesione.

Art. 16 - Valore assicurato

Il valore assicurato per il veicolo deve corrispondere al prezzo di fattura del veicolo stesso e degli optional al momento dell'immatricolazione o al momento della voltura. Anche nel caso di acquisto di veicolo con prima immatricolazione in capo ad una Concessionaria (Km zero) il valore assicurato sarà il prezzo di fattura del veicolo e degli optional al momento della voltura. Si intende compresa la messa su strada ma sono escluse le imposte addizionali di varia natura. Se il veicolo è intestato ad una Concessionaria, il valore assicurato deve corrispondere al prezzo pagato dalla stessa Concessionaria per l'acquisto del veicolo come indicato sulla relativa fattura.

Gli optional si intendono in garanzia solo se risultano evidenziati dalla fattura di vendita del veicolo.

Sono esclusi gli accessori installati successivamente alla vendita del veicolo.

Il valore assicurato, sia per il veicolo sia per gli optional, si intenderà IVA inclusa ove l'Assicurato la tenga a proprio carico.

Art. 17 - Degrado d'uso

Il degrado d'uso verrà determinato secondo la tabella, basata sull'età del veicolo assicurato, definita nella polizza collettiva e riportata nella proposta/certificato di Adesione.

Art. 18 - Forma di garanzia

L'assicurazione, in base a quanto pattuito e riportato sul certificato di Adesione alla Polizza Collettiva, può essere prestata nelle seguenti forme:

- VALORE COMMERCIALE - Generali Italia si impegna ad indennizzare, in caso di danno totale, una somma corrispondente al valore commerciale determinato sulla base della tabella di degrado d'uso

definita nella polizza collettiva e riportata nella proposta/Adesione e, in caso di danno parziale, una somma corrispondente al costo delle riparazioni o delle sostituzioni con applicazione del degrado stabilito dalla predetta tabella sul prezzo delle parti sostituite, salvo il limite del valore commerciale.

- VALORE A NUOVO - Generali Italia si impegna ad indennizzare, in caso di danno totale, il valore di riacquisto del medesimo veicolo secondo le regole stabilite dall'art. 31.1 e, in caso di danno parziale, il valore dei pezzi di ricambio senza alcun deprezzamento secondo quanto stabilito dall'art. 31.2.

L'assicurazione, in base a quanto pattuito e riportato sul certificato di Adesione alla polizza collettiva, può essere prestata nel tipo:

- completo: la Compagnia assicura il danno totale e il danno parziale;
- totale: la Compagnia assicura il solo danno totale (come definito nell'art. 31.1 delle condizioni di assicurazione);
- parziale: la Compagnia assicura il solo danno parziale (come definito nell'art. 31.2 delle condizioni di assicurazione).

Garanzie prestate



Le garanzie sono operanti se espressamente convenute ed indicate nella tabella “Garanzie prestate” presente sulla polizza collettiva e sulla proposta/certificato di Adesione.

Art. 19 - Incendio, ricorso terzi e ripristino locali di proprietà, urto o collisione con animali ungulati selvatici - furto e rapina

La Compagnia, nei limiti e alle condizioni che seguono e fino alla concorrenza del valore assicurato riportato sul certificato di Adesione, indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio qualunque ne sia la causa.

La Compagnia tiene inoltre indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, fino alla concorrenza di € 100.000,00 per sinistro, per danni involontariamente cagionati dall'incendio, fumo, esplosione o scoppio del carburante del veicolo assicurato:

- a terzi, in caso di danni non risarcibili ai sensi di legge, esclusi i danni a persone e cose trasportate;
- al locale utilizzato come autorimessa, di proprietà o condotto in locazione dal Proprietario del veicolo Assicurato o dell'usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing.

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con animali ungulati selvatici.

La garanzia è prestata con un franchigia fissa ed assoluta di € 200,00 e con un massimale di € 3.000,00 per sinistro con il limite del valore assicurato.

L'assicurato, in caso di sinistro, dovrà richiedere l'intervento immediato di un organo di Polizia e fornire alla Compagnia il relativo verbale.

La Compagnia dichiara di avvalersi del diritto di surroga, che le compete ai sensi dell'art. 1916 c.c., in caso di pagamento dell'indennizzo, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Generali Italia inoltre, indennizza i danni materiali e diretti:

- per la perdita del veicolo in conseguenza di furto (ai sensi dell'articolo 624 del Codice Penale) o rapina (ai sensi dell'articolo 628 del Codice Penale);
- cagionati al veicolo stesso nella esecuzione o in conseguenza di furto o rapina consumati o tentati;
- verificatisi al veicolo durante la circolazione successivamente al furto o alla rapina;
- causati al veicolo nella esecuzione od in conseguenza del furto o rapina consumati o tentati di cose non assicurate che si trovino all'interno del veicolo;
- subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio successivo al furto o rapina.

Nel caso in cui sul Modulo di Adesione sia specificato che sul veicolo è installato e funzionante un sistema di antifurto, l'Assicurato, ai fini della garanzia Furto, deve:

1. essere in possesso del certificato di installazione e collaudo;
2. impianti antifurto satellitari e radiolocalizzatori devono essere regolarmente collegati, perfettamente operanti e costantemente gestiti da una Centrale Operativa.

La mancata rispondenza dell'antifurto satellitare a quanto dichiarato dall'Assicurato o il mancato funzionamento per qualsiasi causa, così come la mancata riconsegna dei dispositivi di attivazione o di sblocco comporterà, in caso di danno totale a seguito di Furto o Rapina, oltre all'applicazione integrale degli scoperti e franchigie previsti dal successivo art. 31 l'applicazione ulteriore di uno scoperto del 30%. Si precisa che non viene considerato come mancato funzionamento la disattivazione dolosa da parte di terzi.

Art. 20 - Cristalli

La Compagnia indennizza le spese documentate sostenute dall'Assicurato per la sostituzione o riparazione di parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e quelli del tetto del veicolo assicurato in conseguenza della rottura degli stessi non dovuta ad atti vandalici o dolosi.

Sono esclusi dalla garanzia le rigature e le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni e alla fanaleria in genere.

La garanzia è prestata, per ogni periodo assicurativo di 12 mesi, fino alla concorrenza del massimale indicata sul certificato di Adesione indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, con deduzione di una franchigia fissa pari a euro 100,00.

Centro Servizi Cristalli di Generali Italia

La garanzia è prestata fino a raggiungere il valore riportato in polizza per ogni sinistro e per anno assicurativo, senza applicare franchigia se l'assicurato, in caso di sinistro, si rivolge direttamente ad un Centro Convenzionato dedicato ai cristalli di Generali Italia o contatta il Centro Servizi al numero verde n. 800 880 880 oppure al link www.generali.it/Servizi/Rottura-Cristalli/ e provvede alla riparazione del danno presso il Centro Convenzionato che gli viene indicato.

Art. 21 - Grandine

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di grandine qualora gli effetti di tale evento atmosferico siano oggettivamente riscontrabili nello stesso momento nella zona circostante il veicolo assicurato.

Art. 22 - Altri eventi naturali

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, caduta di neve, ghiaccio, pietre, valanghe e slavine, eruzioni vulcaniche qualora gli effetti di tali eventi siano oggettivamente riscontrabili nello stesso momento nella zona circostante il veicolo assicurato.

La Compagnia indennizza inoltre i danni di allagamento, qualunque sia la causa dello stesso; in questo caso è fissato un limite di indennizzo pari a € 3.000,00 per evento/anno.

Art. 23 - Atti vandalici o dolosi

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di atti vandalici o dolosi in genere.

Art. 24 - Eventi sociopolitici

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio.

Art. 25 - Combinazione di garanzie ricorso terzi e perdite pecuniarie

Ad integrazione dell'assicurazione Incendio e Furto, sono prestate le seguenti garanzie:

1. Ricorso terzi - Danni causati a proprietà immobiliari del contraente e/o del proprietario del veicolo

La Compagnia indennizza, fino ad un massimo di euro 300.000,00, i danni materiali e diretti causati dal veicolo descritto in polizza da incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del carburante del veicolo assicurato:

- a terzi, in caso di danni non risarcibili ai sensi della Legge, esclusi i danni a persone e cose trasportate;
- al locale adibito a rimessa di proprietà dell'intestatario al PRA del veicolo, o dell'usufruttuario, o acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing.

2. Richiesta documenti

Qualora a seguito di furto totale del veicolo, l'Assicurato desideri avvalersi della Centrale Operativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico generale o storico;
- perdita di possesso;

potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa telefonando al Numero Verde 800 904 620 comunicando la targa del veicolo ed inviando l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente. In seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza. Generali Italia terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

3. Tassa di proprietà

In caso di sinistro che abbia determinato danno totale del veicolo assicurato, la Compagnia corrisponde all'Assicurato un indennizzo pari alla quota della tassa di proprietà per il periodo intercorrente dal giorno successivo al sinistro alla data di scadenza della tassa stessa.

4. Spese di recupero e custodia

La Compagnia rimborsa, fino ad un massimo di euro 160,00 per anno assicurativo, in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, le spese sostenute dall'Assicurato per il recupero, traino e custodia del veicolo assicurato, disposti dalle competenti Autorità.

5. Spese di immatricolazione

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia causato un danno totale del veicolo assicurato, la Compagnia corrisponde all'Assicurato l'importo di euro 160,00 quale parziale indennizzo per le spese di immatricolazione che l'Assicurato ha sostenuto per l'acquisto di un nuovo veicolo.

In caso di distruzione, furto o smarrimento della targa, la Compagnia rimborsa, nei limiti dell'importo sopraindicato, le spese documentate dall'Assicurato relative alla sostituzione della targa.

6. Garanzia bagaglio

In caso di Incendio o di incidente da circolazione che comportino la distruzione totale del veicolo assicurato (ovvero qualora il veicolo abbia danneggiamenti di entità superiore all'80% del suo valore commerciale), la Compagnia rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio fino ad un massimo di euro 260,00 per sinistro.

L'assicurazione è valida esclusivamente per quanto di proprietà dell'Assicurato, del conducente e dei trasportati come indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio, nonché per gli indumenti indossati dai predetti soggetti.

Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi radio, ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato.

7. Perdita delle chiavi

In caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere, la Compagnia rimborsa le spese sostenute e documentate per l'apertura delle portiere, per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo e per la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici per l'apertura delle portiere, fino a concorrenza di euro 260,00 per ogni sinistro.

8. Duplicazione patente di guida

In caso di Incendio o Furto del veicolo assicurato o di incidente da circolazione che abbia comportato anche la perdita o distruzione della patente di guida del conducente del veicolo, la Compagnia rimborsa le spese sostenute e documentate per ottenere il duplicato del documento, fino a concorrenza di euro 160,00 per ogni sinistro.

9. Sequestro penale

In caso di sequestro penale, disposto in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti da circolazione avvenuti durante il periodo di validità della presente polizza, la Compagnia indennizza le spese di dissequestro, nella misura stabilita convenzionalmente in euro 25,00 per ciascun giorno di forzata sosta del veicolo, con il massimo di 30 giorni; la garanzia opera a condizione che la procedura sia instaurata e seguita da legali di fiducia dell'Impresa e vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

10. Danni alla tappezzeria del veicolo ed ai vestiti dei trasportati

L'assicurazione è operante anche per i danni alla tappezzeria del veicolo ed ai vestiti delle persone trasportate (esclusa la vittima stessa) e del conducente nel caso di soccorso vittime della strada e loro trasporto ad un posto di soccorso medico fino alla concorrenza di euro 2.000,00.

Art. 26 - Garanzie accessorie

Ad integrazione dell'assicurazione Incendio/Furto, sono prestate le seguenti garanzie:

1. Spese manutenzione ordinaria programmata dalla Marca Costruttrice

In caso di perdita totale la Compagnia rimborsa, fino ad un massimo di 500 € per veicoli sino a 1200 cc di cilindrata e fino a un massimo di 1000 € per veicoli di cilindrata superiore a 1200 cc, le spese sostenute nei 12 mesi antecedenti al sinistro per la riparazione o l'acquisto di pezzi di ricambio relativi al veicolo assicurato, escluse quelle eventualmente già rimborsate da Generali Italia a seguito di sinistro. Sono rimborsabili soltanto le spese sostenute presso il Contraente e i suoi Organizzati e comprovate da regolare fattura.

2. Bonus riacquisto

In caso di perdita totale, qualora l'assicurato provveda al riacquisto di un nuovo veicolo presso la stessa Concessionaria venditrice, la Compagnia riconosce in modo forfettario una valutazione maggiore del 10% rispetto al valore del veicolo indicato dalla tabella di degrado riportata sul certificato di polizza e sul certificato di Adesione in riferimento alla data di accadimento del danno.

Art. 27 - Danni accidentali - kasko totale e parziale

(valida esclusivamente per veicoli immatricolati da meno di 365 giorni e se scelta sulla proposta/certificato di Adesione)

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti sia totali che parziali subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:

- collisione con altro veicolo, anche non assicurato, con persone od animali;
- caduta di oggetti e materiali;
- urto;
- ribaltamento;
- uscita di strada;

verificatisi durante la circolazione anche nelle aree private compresa la fermata e la sosta, con esclusione delle aree aeroportuali e delle aree adibite a circuito, pista o assimilate.

Art. 28 - Danni accidentali - collisione

(valida esclusivamente se scelta sulla proposta/certificato di Adesione)

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione durante la circolazione con altro veicolo che sia soggetto all'obbligo di assicurazione Responsabilità Civile Auto o contro veicolo con guida di rotaie, purché identificato.

Art. 29 - Danni accidentali - Danni causati da veicolo non assicurato o non identificato

(valida esclusivamente se scelta sulla proposta/certificato di adesione)

La Compagnia indennizza:

- i danni materiali e diretti fino a un massimo di 3.000 euro, subiti per collisione con altro veicolo non assicurato. L'indennizzo viene riconosciuto in presenza di verbale dell'autorità intervenuta, nel quale risulta l'identificazione di almeno un testimone.

L'assicurato autorizza Generali Italia a subentrare nei propri diritti nei confronti dei civilmente responsabili e del Fondo Vittime della Strada.

L'assicurato ha l'onere di interrompere i termini di prescrizione nei confronti del Fondo Vittime della Strada fino al termine della liquidazione da parte del Fondo stesso dell'indennizzo complessivo;

- i danni materiali e diretti, subiti per collisione con veicolo non identificato. Questa copertura opera se il sinistro è stato risarcito dal Fondo per le Vittime della Strada.

L'indennizzo viene liquidato entro i seguenti limiti:

- 500 euro in caso di sinistro da cui sono derivati anche danni gravi alle persone (lesioni superiori al 9% di invalidità permanente);
- fino a 3.000 euro per i danni materiali in caso di sinistro da cui sono derivati anche danni non gravi alle persone (lesioni fino al 9% di invalidità permanente).

Art. 30 - Esclusioni

Per tutte le garanzie sopra elencate non sono indennizzabili i danni:

- causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare ed invasione;
- causati da terremoto;
- causati da esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;

e. causati da partecipazione ad attività delittuose o con dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei dipendenti o comunque delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato siano tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti, qualora Contraente o Assicurato non siano persone fisiche, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; sono compresi i danni determinati da colpa grave dei predetti soggetti.

E inoltre:

limitatamente alle garanzie Incendio, Furto e Rapina, Cristalli, Danni accidentali non sono indennizzabili i danni:

- g. causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e, ad esclusione della garanzia furto e rapina, gli atti dolosi in genere;
- h. causati da inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, caduta neve, ghiaccio e pietre, grandine, valanghe e slavine, eruzioni vulcaniche;

limitatamente alle garanzie Incendio non sono indennizzabili i danni:

- i. causati da bruciature verificatesi in assenza da incendio, nonché quelle da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma;

limitatamente alle garanzie Danni accidentali/Danni causati da veicolo non assicurato o non identificato non sono indennizzabili i danni:

- j. avvenuti quando il veicolo è guidato da Conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, fatta eccezione per il caso di Conducente con patente scaduta, o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la stessa venga rinnovata o rilasciata entro tre mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
- k. avvenuti quando il veicolo è guidato da Conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo il disposto di cui alla lettera j;
- l. avvenuti quando il veicolo è guidato da Conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o al quale siano state applicate le sanzioni previste agli artt. 186 e 187 del Codice della Strada e successive modifiche;
- m. successivi a furto e rapina;
- n. conseguenti alla circolazione "fuoristrada";
- o. cagionati da cose od animali trasportati, nonché da operazioni di carico e scarico e di errato stivaggio;
- p. subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta.

Sono inoltre esclusi, relativamente ai danni da incendio di cose di terzi, i danni:

- q. subiti dall'Assicurato o dalle cose che abbia in consegna o in possesso od in custodia, dal Conducente o dal Proprietario del veicolo nonché dalle persone non considerate terze dal Codice delle Assicurazioni private.

La Compagnia non risponde:

1. delle spese per modificazioni o migliorie apportate al veicolo;
2. delle spese e dei danni dovuti al recupero dello stesso;
3. delle spese di ricovero;
4. dei danni da mancato uso del veicolo o da suo deprezzamento.

Art. 31 - Determinazione e liquidazione del danno

Per danno totale si intende il danno quando il veicolo, in seguito a Furto o Rapina, non sia stato ritrovato oppure quando, in seguito ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superino l'80% del valore dello stesso al momento del sinistro, purché l'Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto; in tutti gli altri casi il danno s'intende **parziale**.

31.1 - Danno totale

In caso di danno totale, l'importo potrà essere indennizzato secondo le seguenti modalità:

A) Liquidazione del danno totale con opzione di sostituzione del veicolo

La liquidazione del danno totale può avvenire con la sostituzione diretta ad opera della Concessionaria venditrice del veicolo assicurato con altro veicolo equivalente.

La sostituzione del veicolo oggetto del sinistro di danno totale avverrà come segue:

1. **in caso di veicolo con data di prima immatricolazione inferiore o uguale a tre anni, e di danno avvenuto fino a ventiquattro mesi** dalla data di effetto dell'Adesione, la sostituzione avverrà con la fornitura di un altro veicolo di qualunque marca e modello di valore pari al valore assicurato (valore di fattura). Nel caso non sia disponibile, in conseguenza della cessata produzione, lo stesso modello del veicolo oggetto del sinistro, si farà riferimento a modello analogo in corso di produzione.

In caso di danno avvenuto dopo i primi **ventiquattro mesi dalla data di effetto dell'Adesione**, la sostituzione avverrà con la fornitura di altro veicolo, di qualunque marca e modello. Il valore del nuovo veicolo sarà quello indicato dalla tabella di degrado riportata sul certificato di polizza e sul certificato di Adesione in riferimento alla data di accadimento del danno.

2. **in caso di veicolo con data di prima immatricolazione compresa tra i tre anni e un giorno e i sei anni dalla data di prima immatricolazione e di danno avvenuto entro dodici mesi** dalla data di effetto dell'Adesione, la sostituzione avverrà con la fornitura di altro veicolo, di qualunque marca e modello di valore pari al valore assicurato.

In caso di danno avvenuto dopo i primi dodici mesi dalla data di effetto dell'Adesione, la sostituzione avverrà con la fornitura di altro veicolo, di qualunque marca e modello. Il valore del nuovo veicolo sarà quello indicato dalla tabella di degrado riportata sul certificato di polizza e sul certificato di Adesione in riferimento alla data di accadimento del danno.

Le modalità per l'attivazione della sostituzione sono le seguenti:

- a. l'Assicurato, dopo aver adempiuto a quanto previsto dall'art. 32 Denuncia del sinistro e obblighi relativi e trascorsi almeno 15 giorni dalla data del sinistro stesso, deve recarsi presso la Concessionaria venditrice del veicolo e sottoscrivere l'ordine/proposta di riacquisto del veicolo.
- b. tale documento deve essere immediatamente trasmesso, unitamente al resto della documentazione richiesta, a numero Verde di fax 800 433 844 conservandone la ricevuta della trasmissione.
- c. l'Assicurato si obbliga a controfirmare espressamente la cessione del diritto all'indennizzo a lui spettante a termini di polizza a favore del Concessionario, che si assumerà l'impegno di fornire all'Assicurato stesso un altro veicolo come sopra specificato.

QUOTA PARTE A CARICO DELL'ASSICURATO (scoperto e/o franchigia) PER LE GARANZIE FURTO RAPINA INCENDIO ED EVENTI

Nel caso di sostituzione diretta del veicolo ad opera della Concessionaria venditrice del veicolo assicurato con altro veicolo equivalente, non verranno applicati gli scoperti e le franchigie riportate nel Certificato di Adesione, solo nel caso in cui la copertura comprende contemporaneamente oltre alle garanzie previste all'art. 19 delle condizioni di assicurazione (Incendio, ricorso terzi e ripristino locali di proprietà, urto o collisione con animali ungulati selvatici - furto e rapina), anche le seguenti garanzie:

- Cristalli art. 20
- Grandine art. 21
- Altri Eventi Naturali art. 22
- Atti vandalici e dolosi art. 23
- Eventi Sociopolitici art. 24

Inoltre non verranno applicati scoperti e franchigie, riportate nel Certificato di Adesione, anche nel caso di presenza di una delle garanzie previste all'articolo 27 (Kasko totale e parziale) o all'articolo 28 (Collisione) delle

condizioni di assicurazione, unitamente alla garanzia Incendio, Ricorso terzi e Ripristino locali di proprietà, Urto o Collisione con animali ungulati selvatici - Furto e Rapina art. 19.

B) Liquidazione del danno totale con rinuncia alla sostituzione del veicolo

In caso di danno totale con rinuncia alla sostituzione diretta del veicolo, la Compagnia liquiderà il danno a termini di polizza direttamente all'Assicurato.

L'importo da liquidare sarà pari al valore del veicolo stabilito in base alla tabella di degrado riportata sul certificato di polizza e sul certificato di Adesione.

QUOTA PARTE A CARICO DELL'ASSICURATO (scoperto e/o franchigia) PER LE GARANZIE FURTO RAPINA INCENDIO ED EVENTI

Fermo il disposto di cui all'art. 16 Valore assicurato, gli scoperti e le franchigie sono quelli riportati nel certificato di Adesione.

31.2 - Danno parziale

In caso di danno parziale, l'importo sarà indennizzato UNICAMENTE SE LA RIPARAZIONE DEL VEICOLO AVVERRÀ PRESSO LA CONCESSIONARIA VENDITRICE O UN SUO ORGANIZZATO O PRESSO LE "CARROZZERIA SICURA" CONVENZIONATE CON GENERALI ITALIA.

La liquidazione, previo accordo tra un incaricato dell'Impresa e la Concessionaria (o l'Organizzato o il convenzionato), che ha effettuato le riparazioni - verrà effettuata dalla Compagnia direttamente alla Concessionaria venditrice (o l'Organizzato o il convenzionato).

La quantificazione dei danni verrà effettuata presso la Concessionaria (o l'Organizzato o il convenzionato Generali Italia) e con la stessa concordata. Il valore delle parti sostituite sarà calcolato:

per tutti i veicoli:

- senza tenere conto di alcun deprezzamento per tutte le garanzie ad eccezione degli atti vandalici, limitatamente ai danni avvenuti dalla data di effetto delle garanzie entro il numero di mesi indicati sul certificato di Adesione;
- al valore calcolato secondo la tabella di degrado riportata sulla polizza collettiva e sulla proposta/certificato di Adesione in caso di atti vandalici;

per gli autocarri fino a 35 quintali:

- senza tenere conto di alcun deprezzamento per tutte le garanzie ad eccezione degli atti vandalici esclusivamente per i danni avvenuti entro 365 giorni dalla data di prima immatricolazione;
- al valore calcolato secondo la tabella di degrado riportata nella polizza collettiva e sulla proposta/certificato di Adesione in caso di atti vandalici.

La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui Generali Italia sia in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, etc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura etc.) e sia stato definito e concordato, con chi ha effettuato le riparazioni, l'ammontare delle spese stesse.

In caso di sinistro, in presenza di garanzia Kasko, qualora venga liquidato un danno ai cristalli del veicolo, l'ammontare del danno verrà determinato deducendo eventuali scoperti e franchigie previsti per la garanzia Kasko; il pagamento dell'indennizzo avverrà senza l'applicazione di alcuna franchigia, come previsto all'art. 15 Cristalli delle "Garanzie prestate", nel caso in cui l'Assicurato contatti il Centro Servizi Cristalli dedicato.

QUOTA PARTE A CARICO DELL'ASSICURATO (scoperto e/o franchigia) PER LE GARANZIE INCENDIO EVENTI E CRISTALLI.

I danni che interessano le garanzie Incendio e, se prestate, le Garanzie Speciali (Indennizzi/Documenti) non sono soggetti a scoperti o franchigie.

I danni che interessano la garanzia Cristalli sono soggetti ad una franchigia fissa di € 100,00 per sinistro.

Relativamente agli Eventi Naturali:

1. esclusivamente per la garanzia **Grandine**, fermo quanto sopra previsto:

- se la riparazione viene effettuata da "Levaboli" convenzionato con l'Impresa non verrà applicata la franchigia/scoperto previste nel Certificato di Adesione.

2. esclusivamente per la garanzia **Danni da allagamento**, fermo quanto sopra previsto, il massimale risarcibile è di € 3.000,00 per evento/anno.

Art. 32 - Denuncia del sinistro e obblighi relativi

L'Assicurato in caso di sinistro deve:

- presentare tempestivamente denuncia telefonando al numero verde 800 880 880;
- fornire i dati che verranno richiesti relativi alla Polizza collettiva e al sinistro;
- informare Generali Italia non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso;

e relativamente alle garanzie interessate dal sinistro e sottoscritte in polizza deve inoltre:

nel caso di **Furto o Rapina, Incendio doloso, Eventi Sociopolitici e Atti vandalici**:

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente (per la garanzia incendio solo se doloso) e fornire copia alla Compagnia a mezzo fax al numero 800 433 833 provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificassero all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;

nel caso di **Urto o collisione con animali ungulati selvatici**:

- fornire verbale autorità intervenute;

nel caso di **Danno totale (Incendio, Furto e Rapina, Eventi Sociopolitici e naturali, Danni accidentali)**:

- rilasciare la procura a vendere o a demolire il veicolo a favore dell'Impresa; l'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato restituendo all'Impresa l'indennizzo ricevuto, salva successiva liquidazione a termini di polizza;

nel solo caso di **Furto o Rapina totali deve inoltre**:

- fornire originale della carta di circolazione; se asportata con il veicolo, trasmettere all'Impresa copia della denuncia di furto;
- fornire originale del certificato di proprietà digitale con l'annotazione della perdita di possesso, rilasciato dal P.R.A.;
- fornire originale dell'estratto cronologico generale del P.R.A.;
- fornire, se non asportate con il veicolo, tutte le copie delle chiavi;

nel caso di **Incendio**:

- fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, via fax al n. 800 433 833;

nel caso di **Rottura cristalli**:

- fornire documento fiscale (con indicazione del codice Eurocode) attestante l'avvenuta sostituzione o riparazione, salvo in caso di sostituzione o riparazione avvenuta in un centro convenzionato;

nel caso di **Collisione con veicolo identificato o Collisione con veicolo non identificato o non assicurato:**

- fornire copia del modulo di denuncia (Modulo C.A.I.) via fax al n. 800 433 833 segnalando gli eventuali interventi di Autorità competenti, le contravvenzioni elevate e la documentazione rilasciata dalle stesse.

Per i danni relativi agli optional deve inoltre fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente.

Infine Generali Italia **si riserva** di richiedere:

- se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, gli atti relativi;
- dichiarazione firmata, da parte della Società Finanziaria, di cessione del diritto all'indennizzo a favore del Concessionario, nel caso di sottoscrizione di nuovo contratto di leasing in caso di rimpiazzo del veicolo, comprendente dichiarazione di impegno a rimborsare alla Compagnia, nel caso non venga riacquistato un altro veicolo, l'importo dello scoperto applicabile a termini di polizza;
- dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato che è soggetto in grado di recuperare l'Iva sul veicolo, ai fini del disposto di cui al DPR 633/72;
- eventuale copia del contratto leasing e conteggio per anticipata estinzione del contratto.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Generali Italia si riserva la facoltà di effettuare (anche attraverso la consulenza della casa automobilistica) verifiche sulle chiavi del veicolo riconsegnate dopo il furto o la rapina per verificarne l'effettiva appartenenza al veicolo stesso oggetto del sinistro e/o che non ve ne siano altre in circolazione oltre a quelle consegnate.

Art. 33 - Recupero del veicolo rubato

In caso di recupero del veicolo sottratto, il Contraente o l'Assicurato deve darne immediato avviso alla Compagnia appena ne abbia avuto notizia, e provvedere all'invio del verbale di ritrovamento redatto dalle autorità competenti. L'Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del veicolo mettendo a disposizione dell'Impresa stessa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.

Qualora il veicolo venga recuperato prima dell'indennizzo:

- e non sia pervenuta, a Generali Italia, in data antecedente il ritrovamento, l'ordine/proposta di sottoscrizione di nuovo contratto di riacquisto di altro veicolo, la Compagnia indennizzerà i danni parziali, quando indennizzabili, eventualmente subiti dal veicolo in occasione del sinistro;
- e sia già pervenuta a Generali Italia, in data antecedente il ritrovamento, la proposta di sottoscrizione di nuovo contratto di riacquisto di altro veicolo, la Compagnia riconoscerà al Contraente la possibilità che il veicolo rimanga di sua proprietà, limitandosi al rimborso degli eventuali danni parziali.

Art. 34 - Obbligo di conservazione delle tracce del sinistro

L'Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il veicolo, salvo le riparazioni di prima urgenza, prima che il danno sia stato accertato dall'Impresa.

Trascorsi 15 giorni dalla denuncia del sinistro e qualora non fosse ancora intervenuto il perito incaricato dalla Compagnia, l'Assicurato potrà provvedere alla riparazione conservando la relativa documentazione (parti sostituite, documentazione fotografica attestante la reale entità del danno e le fasi della riparazione, documentazione fiscale).

Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, la Compagnia ha la facoltà di acquisire i diritti sui residui del sinistro, corrispondendone il valore. A richiesta, della Compagnia l'Assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione del veicolo dal P.R.A. rilasciato dall'A.C.I., attestante la cessazione della circolazione del veicolo assicurato per rottamazione.

Art. 35 - Nomina dei periti

In caso di mancato accordo fra le Parti, quando una di queste lo richieda, la liquidazione ha luogo mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti.

Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale ove risiede l'Assicurato.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Generali Italia e dell'Assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.

Art. 36 - Regola proporzionale

Se al momento del sinistro:

- a. il valore del veicolo, determinato in base ai criteri indicati *all'art. 16 Valore assicurato*, risulta maggiore del valore indicato nel Certificato di Adesione, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo di detti valori;
- b. il premio versato risulta inferiore a quello dovuto, la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il premio versato e quello da versare.

Nei casi sopraindicati, qualora si verifichi un danno totale, non sarà applicabile la eventuale procedura di sostituzione del veicolo e pertanto la liquidazione verrà effettuata ai sensi dell'*art. 31 Determinazione e liquidazione del danno totale* con rinuncia all'acquisto di un nuovo veicolo.

Art. 37 - Limiti di indennizzo

In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore:

- alla somma assicurata risultante dalla proposta di Adesione per il periodo indicato nel certificato di Adesione;
- al valore determinato dall'applicazione della tabella di degrado indicata nella polizza collettiva e nella proposta/ certificato di Adesione;
- a quanto stabilito e riportato sul certificato di Adesione.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

Art. 38 - Modalità di pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo, è eseguito entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di furto totale o rapina, siano trascorsi 30 giorni da quello del sinistro.

Art. 39 - Infortuni del conducente

1. Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia assicura il **Conducente del veicolo descritto nel Certificato di Adesione** per gli infortuni derivanti da incidenti durante la circolazione del veicolo stesso.

La garanzia vale purché il conducente sia in possesso di valida e regolare patente di abilitazione alla guida a norma delle disposizioni vigenti oppure, se in possesso di patente idonea ma scaduta, che venga rinnovata dalle competenti Autorità entro tre mesi dalla data del sinistro, a meno che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso.

La garanzia comprende anche gli infortuni:

- avvenuti durante la circolazione nel dare assistenza in caso di incidente stradale;
- derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi o subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza;
- avvenuti durante la salita o la discesa dal veicolo o durante le riparazioni di emergenza effettuate sulla strada, necessarie per riprendere la marcia;
- derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati, a condizione che il conducente/Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

Se avvenuti durante la guida sono considerati infortuni anche:

- l'asfissia causata da gas o vapori;
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento, i colpi di sole o di calore, le cadute di fulmini, le scariche elettriche, altre influenze termiche o atmosferiche;
- le lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti, delle ernie non traumatiche e delle rotture sottocutanee dei tendini.

2. Morte

Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza che determini la morte del conducente/Assicurato, la Compagnia, salvo diverse indicazioni del conducente/Assicurato stesso, effettua il pagamento della somma assicurata agli eredi testamentari o legittimi in parti uguali fra loro. L'indennizzo viene riconosciuto purché la morte avvenga entro **due anni** dal giorno dell'infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della polizza. Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo del conducente/Assicurato non venisse ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, l'Impresa liquida ai beneficiari la somma assicurata prevista in caso di morte. La liquidazione della somma assicurata non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli articoli 60 e 62 del Codice Civile.

Se dopo la liquidazione dell'indennizzo è provata l'esistenza in vita del conducente/Assicurato, o risulti che la morte non è dipesa da infortunio indennizzabile a termini di polizza, l'Impresa avrà diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari sia dell'Assicurato stesso per la restituzione dell'indennizzo pagato.

Gli indennizzi per morte e invalidità permanente non sono cumulabili; tuttavia, se l'assicurato muore dopo che Generali Italia ha corrisposto un indennizzo per invalidità permanente in conseguenza dell'infortunio, Generali Italia corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte, se questo è superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario.

Nel caso di premorienza dell'assicurato rispetto al termine per l'accertamento dei postumi permanenti dell'invalidità derivante dalla malattia o dall'infortunio o all'accertamento medico legale di Generali Italia, per cause diverse da quella che ha generato l'invalidità, Generali Italia prevede che gli eredi dell'assicurato possano dimostrare la sussistenza del diritto all'indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi.

3. Invalidità permanente

Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Compagnia effettua, in caso di invalidità permanente, il pagamento di una percentuale della relativa somma assicurata, in proporzione al grado di invalidità permanente accertato secondo i criteri e le percentuali previste dalla Tabella INAIL (allegato 1 al DPR 30.6.1965 n. 1124 come in vigore al 24/07/2000 senza applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge). L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è riconosciuto a condizione che sussistano postumi permanenti e che gli stessi si siano stabilizzati entro due anni dal giorno dell'infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della polizza. Nel caso in cui, trascorsi 2 anni dall'infortunio, i postumi dello stesso non risultassero ancora stabilizzati, verrà comunque espressa la valutazione, che deve intendersi definitiva ai termini di polizza, con riferimento al quadro presentato dal conducente/Assicurato in quel momento. Il grado di invalidità è accertato secondo i seguenti criteri:

- per quanto riguarda il rachide cervicale verranno indennizzati solo i postumi permanenti conseguenti a lussazione o frattura di uno o più corpi vertebrali, esclusi tutti i postumi conseguenti a qualsivoglia altra lesione, quale contusione, distorsione, distrazione, sublussazione;
- nei casi di preesistenti menomazioni conseguenti ad infortuni, postumi di pregresse malattie od intossicazioni croniche od invalidanti, malformazioni o difetti fisici, l'indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette causate dall'infortunio, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti;
- la perdita totale ed irrimediabile della funzionalità di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di limitazione della funzionalità, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;

- nel caso di menomazioni di più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma aritmetica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso;
- la perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi o arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%;
- per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi;
- in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente;
- in caso di constatato mancinismo le percentuali suesposte riferite all'arto superiore destro s'intendono applicate all'arto sinistro e viceversa.

Nei casi non specificati nella Tabella l'indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali ed ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa generica del conducente/Assicurato, indipendentemente dalla sua professione.

Nel caso di decesso dell'assicurato successivo a sinistro regolarmente denunciato e per cause diverse da quella che ha generato l'invalidità, che avvenga prima della liquidazione dell'indennizzo ma dopo il consolidamento di uno stato di Invalidità Permanente obiettivamente verificato, la Società corrisponderà agli eredi l'indennizzo liquidabile, sulla base del grado di IP che risulterà dimostrato attraverso documentazione medica idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi.

4. Franchigia

Se l'invalidità permanente accertata è di grado non superiore al 3% del totale non viene liquidato alcun indennizzo.

Se l'invalidità permanente è di grado superiore al 3% del totale l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente il 3% del totale.

Nel caso inoltre in cui l'invalidità permanente sia comunque di grado superiore al 15% della totale, la Compagnia liquida l'indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia.

In caso di invalidità permanente di grado pari o superiore al 60% la somma assicurata viene corrisposta come se l'invalidità fosse del 100%.

5. Rimborso spese di cura

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza la Compagnia assicura, fino alla concorrenza della somma indicata al punto 3, il rimborso delle spese sostenute:

1. durante il ricovero per:
 - a. onorari dei chirurghi e dell'equipe operatoria;
 - b. diritti di sala operatoria, materiale di intervento e apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicate durante l'intervento;
 - c. rette di degenza;
 - d. assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinale, esami ed accertamenti diagnostici;
 - e. tickets relativi alle prestazioni precedenti.

Se il ricovero avviene in ospedale pubblico, qualora l'Assicurato non abbia sostenuto alcuna spesa, la Compagnia corrisponderà un'indennità sostitutiva del rimborso di euro 30,00 per ogni giorno di ricovero, escluso quello di dimissione, con il massimo di 90 giorni per annualità assicurativa;

2. dopo il ricovero, purché direttamente conseguenti all'infortunio e prescritti dal medico curante, per:
 - a. esami, acquisto medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche ambulatoriali, avvenuti nei 180 giorni successivi al primo ricovero;

- b. trattamenti fisioterapici e rieducativi, compiuti nei 180 giorni successivi al primo ricovero;
- c. cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), compiute nei 180 giorni successivi al primo ricovero.

Qualora l'infortunio non abbia dato origine a ricovero, i termini di cui sopra relativi alle prestazioni post-ricovero ed alle cure termali si intendono computati a partire dalla data dell'infortunio stesso; in tal caso, inoltre, è operante una franchigia di euro 100,00.

- 3. per il trasporto dell'Assicurato in ospedale o in clinica ed il ritorno a casa effettuati con qualunque mezzo;
- 4. per protesi ortopediche: la Compagnia rimborsa le spese sostenute per il primo acquisto di protesi ortopedica, anche sostitutiva di parte anatomica, resa necessaria dall'infortunio nonché per le spese sostenute per l'acquisto o il noleggio (per il periodo massimo di un anno) di carrozzelle ortopediche;
- 5. per i danni estetici: sono altresì comprese le spese per cure ed applicazioni (inclusi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva) effettuate entro due anni dall'infortunio, allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati dall'infortunio stesso.

Generali Italia effettua il rimborso previa presentazione dei documenti giustificativi di spesa in originale. Il pagamento viene effettuato a cure ultimate.

6. Esclusioni - Riduzione dell'indennizzo

La garanzia non è valida quando il Conducente si trovi alla guida del veicolo descritto in polizza in qualità di autista di professione. Nei confronti delle persone che risultino colpite da apoplezia o infarto o affette da epilessia, diabete, emofilia, leucemia o altre infermità permanenti giudicabili gravi, la garanzia è operante, con riduzione dell'indennizzo al 50%, restando confermati i criteri di indennizzabilità stabiliti al punto 3.

7. Persone non assicurabili

La garanzia non vale per le persone affette da infermità mentali, tossicodipendenze, alcoolismo, paralisi, delirium tremens, AIDS o di altra patologia ad essa collegata.

8. Denuncia dell'infortunio ed obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il conducente/Assicurato o chi per lui, deve:

- presentare tempestivamente denuncia presso l'Agenzia o la Compagnia oppure telefonare al numero verde 800 880 880;
- fornire i dati che verranno richiesti relativi alla polizza e al sinistro;
- produrre certificato medico attestante l'entità e la sede delle lesioni; il decorso delle stesse deve essere poi documentato con continuità da ulteriori certificati medici, fino a guarigione avvenuta;

Il conducente/Assicurato, i suoi familiari e aventi diritto, devono consentire la visita ai medici di Generali Italia e qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato il conducente/Assicurato stesso.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

9. Controversie - arbitrato irrituale

Le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente o sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, possono essere demandate per iscritto, in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede universitaria di Istituto di medicina legale, più vicino alla residenza dell'Assicurato. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso; nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qual-

siasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

10. Somme assicurabili

Le somme assicurabili per ciascun Infortunio sono descritte indicate nel certificato di Adesione.

Art. 40 - Assistenza auto Generali

L'Assicurazione Assistenza Auto Generali può essere prestata in tre diverse forme: **Base, Plus o Top.**

Nei limiti ed alle condizioni che seguono, viene prestata assistenza all'Assicurato nel caso in cui questi si trovi in difficoltà a seguito di un evento fortuito, oggetto di una delle prestazioni sotto indicate.

1. Soccorso Stradale

Qualora il veicolo rimasto immobilizzato abbia subito:

- un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata o la foratura di uno o più pneumatici, qualora prevista;
- un furto totale o una rapina, seguiti da ritrovamento, con danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa mette a disposizione il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso in accordo con l'Assicurato presso il più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o al punto indicato dall'Assicurato tenendo a proprio carico le relative spese secondo i limiti sotto riportati:

| Base | Plus | Top |
|-----------------|--|--|
| max euro 300,00 | distanza complessiva dal luogo del fermo di 60 Km tra andata e ritorno | distanza complessiva dal luogo del fermo di 60 Km tra andata e ritorno |

L'eventuale eccedenza resta a carico dell'Assicurato, così come il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per effettuare le riparazioni.

Sono a carico dell'Assicurato:

- le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali (salvo quanto previsto dal successivo punto 3 "Recupero del Veicolo fuori strada).

Qualora il veicolo immobilizzato abbia al traino roulotte o rimorchio, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà al trasporto degli stessi fino all'officina ove è stato trasportato il veicolo trainante tenendo a proprio carico le relative spese nell'ambito del massimale indicato, mentre le spese di custodia della roulotte o del rimorchio sono a carico dell'Assicurato.

In caso di veicoli per disabili ovvero vetture multiadattate concepite per portatori di handicap, la prestazione sarà erogata anche in caso di foratura gomme e montaggio catene.

Qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada) restano a carico dell'Assicurato le spese per il traino.

Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo (salvo quanto previsto dal successivo punto 3 "Recupero del Veicolo fuori strada").

I veicoli superiori ai metri 2,80 di altezza, potrebbero incontrare difficoltà nello svolgimento dell'Assistenza e la stessa non essere erogata.

2. Depannage - Officina Mobile in Italia

Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.

Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dal precedente punto 1 "Soccorso Stradale".

Generali Italia terrà a proprio carico il costo della manodopera:

| Base | Plus | Top |
|-----------------|--------------|--------------|
| max euro 300,00 | senza limite | senza limite |

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

Nel caso in cui la garanzia venga domandata in autostrada e ne sussistano i presupposti, la Struttura Organizzativa procederà ad erogare la prestazione di cui al precedente punto "Soccorso stradale".

3. Invio di un tecnico per interventi di emergenza (solo per la forma Top)

a. Foratura pneumatici

Qualora in conseguenza di foratura di uno dei pneumatici del veicolo si renda necessaria la sostituzione della ruota danneggiata con quella di scorta montata nel veicolo, la Struttura Organizzativa verificherà la disponibilità di un tecnico e lo invierà per effettuare le operazioni di sostituzione.

b. Montaggio catene per neve

Qualora in conseguenza di una nevicata improvvisa si renda necessario l'uso di catene per neve presenti nel veicolo, la Struttura Organizzativa verificherà la disponibilità di un tecnico e lo invierà per effettuare le operazioni di montaggio.

c. Ripristino o sostituzione batteria elettrica

Qualora in conseguenza dell'insufficiente carica della batteria elettrica installata nel veicolo non sia possibile l'utilizzo del veicolo stessa, la Struttura Organizzativa verificherà la disponibilità di un tecnico e lo invierà per effettuare il ripristino della batteria elettrica o la sostituzione della stessa.

In caso di sostituzione della batteria con la nuova, resta a carico dell'Assicurato il costo della nuova batteria elettrica.

In tutti i casi sopracitati, qualora, durante l'intervento, il tecnico riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, la Struttura Organizzativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, nel rispetto della procedura prevista dal precedente punto "Soccorso Stradale".

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati durante l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

4. Recupero del veicolo fuori strada (solo per forma Plus e Top)

Qualora in caso di incidente da circolazione il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo Generali Italia a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo:

| Plus | Top |
|-----------------|--------------|
| max euro 300,00 | senza limite |

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada) e nel caso in cui l'Assicurato si sia recato volontariamente al di fuori della sede stradale pubblica.

5. Veicolo Sostitutivo 360° - disponibile sul luogo del fermo (solo per la forma Top)

A seguito della prestazione di cui al punto 1 "Soccorso Stradale" la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato 24 ore su 24 e a chilometraggio illimitato un veicolo in sostituzione.

Tale veicolo adibito ad uso privato, senza autista, di 1200 cc., compatibilmente con le disponibilità del centro di noleggio, sarà reso disponibile presso il luogo del fermo del veicolo e qualora le condizioni non lo consentano presso il luogo di destinazione del soccorso stradale.

Il veicolo sostitutivo è messo a disposizione secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali delle società di autonoleggio.

L'assicurazione copre gli eventuali costi per il trasporto in taxi presso la stazione di noleggio convenzionata più vicina o il pernottamento presso una struttura alberghiera.

L'Assicurato riconsegnerà il veicolo in sostituzione presso la stazione di noleggio convenzionata; sono coperti gli eventuali costi sostenuti dall'Assicurato di trasporto in taxi per il ritiro del veicolo riparato.

Il veicolo sostitutivo verrà messo a disposizione per il periodo necessario alla riparazione e comunque per un massimo di 14 giorni consecutivi.

Qualora la consegna avvenga nel luogo di fermo a seguito di **incidente**, il veicolo verrà comunque messo a disposizione per almeno 3 giorni, mentre, in caso di **guasto**, per almeno 1 giorno.

L'Assicurato dovrà fornire alla Società di autonoleggio la patente di guida in originale e valida ed il numero di carta di credito a titolo di cauzione.

Restano sempre a carico dell'Assicurato:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi al veicolo in sostituzione;
- le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie relativi al veicolo in sostituzione;
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla Compagnia tramite la Struttura Organizzativa.

Qualora la riparazione del veicolo avvenga prima del periodo previsto, l'Assicurato dovrà riconsegnare il veicolo in sostituzione nelle modalità sopra descritte.

Nel caso in cui i danni al veicolo non ne impediscano l'utilizzo, la prestazione sarà fornita solo se l'Assicurato, previo benestare della Struttura Organizzativa, avrà concordato con l'officina i termini per la riparazione.

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

6. Veicolo in sostituzione

Qualora il veicolo assicurato necessiti di riparazioni di durata superiore a 8 ore di manodopera e qualora, nel caso di forma Top, non sia stata usufruita la prestazione di cui al precedente punto 5 "Veicolo Sostitutivo 360° - disponibile sul luogo del fermo", l'Assicurato potrà usufruire di un veicolo in sostituzione di cilindrata

pari al veicolo assicurato fino ad un massimo di 1200 c.c. per la forma Plus e 1600 c.c. per la forma Top con le seguenti modalità:

a. a seguito di incidente della circolazione in caso di:

riparazione presso carrozzeria convenzionata con Generali Italia

- veicolo non marciante: l'auto in sostituzione sarà resa disponibile per il tempo necessario alla riparazione fino ad un massimo di 10 giorni consecutivi nel caso di forma Plus, 14 giorni consecutivi nel caso di forma Top, con percorrenza illimitata;
- veicolo marciante: la prestazione sarà fornita solo se l'Assicurato, previo benestare della Struttura Organizzativa, avrà concordato con l'officina i termini per la riparazione - l'auto in sostituzione sarà resa disponibile per il tempo necessario alla riparazione fino ad un massimo di 3 giorni consecutivi in caso di forma Plus, 7 giorni consecutivi nel caso di forma Top, con percorrenza illimitata.

Riparazione presso carrozzeria non convenzionata con Generali Italia

- il veicolo in sostituzione sarà fornito unicamente in caso di veicolo non marciante per il tempo necessario alla riparazione fino ad un massimo di 3 giorni consecutivi in caso di forma Plus e 7 giorni consecutivi in caso di forma Top, con percorrenza illimitata.

b. a seguito di guasto, incendio parziale, furto tentato o parziale, rapina tentata:

Il veicolo in sostituzione sarà fornito unicamente in caso di veicolo non marciante per il tempo necessario alla riparazione fino ad un massimo di 3 giorni consecutivi sia per la forma Plus che per la Top, con percorrenza illimitata.

c. a seguito di incendio totale, furto totale, rapina:

Il veicolo in sostituzione sarà fornito fino ad un massimo di 7 giorni consecutivi per la forma Plus, 30 giorni consecutivi per la forma Top, con percorrenza illimitata.

L'Assicurato ritirerà e riconsegnerà il veicolo in sostituzione presso la stazione di noleggio convenzionata; nel caso di forma Top, qualora fosse necessario, la Compagnia terrà a proprio carico i costi di trasporto in taxi per il ritiro e la riconsegna del veicolo.

L'Assicurato dovrà fornire alla Società di autonoleggio la patente di guida in originale e valida ed il numero di carta di credito a titolo di cauzione.

Il veicolo sarà consegnata all'Assicurato presso un servizio di noleggio convenzionato con la Struttura Organizzativa secondo la disponibilità, le condizioni e durante l'orario di apertura del servizio di noleggio stesso.

Restano sempre a carico dell'Assicurato:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi al veicolo in sostituzione;
- le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie relativi al veicolo in sostituzione;
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla Compagnia tramite la Struttura Organizzativa.

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- immobilizzo di roulotte e rimorchi.

Nel caso di veicoli per disabili, ovvero vetture multiadattate concepite per portatori di handicap, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, metterà a disposizione dell'Assicurato un veicolo a noleggio con conducente per un massimo di volte e per un numero di giorni pari al numero dei giorni previsti per ciascuna ipotesi.

La presente prestazione è valida solo in Italia.

7. Supporto nella compilazione del modello C.A.I. (solo per l'Assistenza Top)

Qualora l'Assicurato necessitasse di supporto a seguito di incidente stradale avvenuto in Italia, potrà contattare la Struttura Organizzativa al fine di ricevere informazioni sulle modalità di compilazione del modello C.A.I.

Il servizio è attivo 24 ore su 24.

8. Demolizione del veicolo in Italia (solo per la forma Top)

Qualora a seguito di incidente da circolazione il veicolo abbia subito danni tali da renderne necessaria la demolizione e la cancellazione al P.R.A., la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizzerà il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la successiva demolizione. Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimarrà a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione (originale);
- foglio complementare/certificato di proprietà (originale);
- targhe del veicolo;

In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.;

- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al PRA (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.

Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

Generali Italia terrà a proprio carico i costi relativi al recupero con carro attrezzi, alla demolizione e alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico.

Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.

9. Richiesta documenti in caso di furto totale (solo per la forma Top).

A seguito di furto totale, l'Assicurato può avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A.;
- scheda di perdita di possesso;

comunicando la targa del veicolo ed inviando l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente.

La Struttura Organizzativa provvederà ad acquisire, tramite i propri incaricati, i documenti sopra detti per inviarli all'Assicurato e potrà richiedere all'Assicurato ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'Assistenza.

Generali Italia terrà direttamente a proprio carico le relative spese.

LE PRESTAZIONI ELENcate DI SEGUITO SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI SIA VERIFICATO AD OLTRE 20 km DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO.

10. Rientro dei passeggeri (solo per la forma Top)

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente da circolazione che renda inutilizzabile il veicolo per oltre 36 ore in Italia o per oltre 5 giorni all'estero, oppure in caso di furto parziale o totale con ritrovamento del veicolo, la Struttura Organizzativa metterà gli Assicurati in condizione di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione o di rientrare al luogo di residenza in Italia, con copertura delle spese di viaggio, mettendo a disposizione:

- un biglietto aereo di classe turistica o ferroviario di prima classe;
- limitatamente a sinistri verificatisi in Italia, un veicolo ad uso privato senza autista di cilindrata pari al veicolo assicurato fino ad un massimo di 1600 c.c., nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore, per il tempo necessario al rientro e comunque per un massimo di 2 giorni.

Restano in questo caso a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

Questa garanzia è operante fino a concorrenza di euro 1.000,00 per sinistro qualsiasi sia il numero delle persone coinvolte nel sinistro stesso.

11. Viaggio per il recupero del veicolo (solo per forma Plus e Top)

Qualora, in conseguenza di incendio, guasto o incidente da circolazione e qualora non sia stata usufruita la prestazione di cui al punto "Rimpatrio del veicolo", il veicolo sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni, verrà messo a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (in classe economica) o ferroviario (di prima classe), di sola andata, per consentire il recupero del veicolo riparato.

Generali Italia terrà a proprio carico il relativo costo.

Restano in ogni caso a carico dell'Assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali.

12. Viaggio di un familiare (solo per la forma Top)

Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione in Italia nel quale sia stata coinvolta il veicolo, l'Assicurato sia ricoverato in ospedale ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di 5 giorni, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire un biglietto ferroviario di prima classe o d'aereo in classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia, di recarsi presso l'Assicurato ricoverato.

La Struttura Organizzativa inoltre provvederà, qualora l'Assicurato necessiti di assistenza personale, a prenotare al familiare un albergo.

Sono comprese le spese di pernottamento e prima colazione, fino ad un massimo di euro 160,00 complessive.

Non sono comprese spese di albergo diverse da quelle indicate.

13. Rimpatrio sanitario (solo per la forma Top)

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione nel quale sia stata coinvolto il veicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici

della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario (limitatamente al caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei);
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico **della Compagnia**, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa.

La Compagnia, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il Viaggio o la coesistenza di malattie infettive e ogni patologia il cui trasporto implichi violazione di norme sanitarie.

La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

14. Rientro con un familiare (solo per la forma Top)

Qualora sia possibile, in caso di Rientro sanitario dell'Assicurato della prestazione di "Rimpatrio Sanitario", la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa provvede, previo parere medico della stessa, a far rientrare con lo stesso mezzo utilizzato per il Rimpatrio Sanitario un familiare dell'Assicurato, presente sul posto tenendo a proprio carico le relative spese.

Generali Italia, qualora abbia provveduto al rientro del familiare dell'Assicurato ha il diritto di richiedere a quest'ultimo gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati.

15. Accompagnamento minori (solo per la forma Top)

Qualora nessuno degli Assicurati in viaggio, accompagnati da minori di 15 anni purché anch'essi Assicurati, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad infortunio conseguente ad incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, metterà a disposizione di un familiare convivente residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia tenendo a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 1.000,00 per sinistro.

Sono escluse le spese di soggiorno del familiare.

16. Trasporto in autoambulanza (solo per la forma Top)

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l'Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare il mezzo.

Tale garanzia è operante fino a concorrenza di euro 120,00 per sinistro.

17. Autista a disposizione (per la forma Plus e Top)

Qualora in seguito ad incidente da circolazione l'Assicurato subisca lesioni tali da non poter guidare il veicolo oppure, limitatamente alla circolazione all'estero, l'Assicurato subisca il furto o il ritiro della patente di guida, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per il trasferimento del veicolo stessa al domicilio dell'Assicurato.

Restano in ogni caso a carico dell'Assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali.

La prestazione viene fornita a condizione che il veicolo sia in buono stato, funzionante e non presenti anomalie in contrasto con il Codice della Strada.

18. Spese d'albergo (solo per la forma Top)

Qualora, in conseguenza di incendio, furto parziale o totale con ritrovamento, guasto o incidente da circolazione, il veicolo sia sottratto o subisca danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali e ciò esiga sosta forzata dell'Assicurato per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare un albergo, con copertura delle spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di euro 600,00 complessive per sinistro qualsiasi sia il numero delle persone coinvolte nel sinistro.

Non sono comprese spese d'albergo diverse da quelle indicate.

La prestazione non è cumulabile con la prestazione di cui al punto "Rientro dei passeggeri".

19. Anticipo spese di prima necessità (solo per la forma Top)

Qualora, in conseguenza di incendio, furto di parti del veicolo, guasto o incidente da circolazione, l'Assicurato non sia in grado di provvedere direttamente al pagamento delle spese relative alla riparazione del veicolo, la Struttura Organizzativa provvederà, per conto dell'Assicurato, anticipandone il costo a titolo di prestito, fino ad un massimo di euro 500,00 complessive per sinistro.

LE PRESTAZIONI DI SEGUITO ELENcate SONO OPERANTI ESCLUSIVAMENTE QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL'ESTERO.

20. Spese di rimpatrio o trasporto degli altri Assicurati (solo per la forma Top)

Qualora a seguito dell'erogazione delle prestazioni previste dai punti "Rimpatrio Sanitario" e "Rimpatrio salma" non fosse possibile il rientro alle rispettive abitazioni degli altri occupanti il veicolo Assicurato con il veicolo assicurato, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, ne organizza il rientro tenendo a proprio carico le relative spese.

21. Rimpatrio salma (solo per la forma Top)

Qualora, a seguito di incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, l'Assicurato sia deceduto, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa organizza il trasporto delle spoglie nel luogo di inumazione, purché in Italia, dopo aver adempiuto a tutte le formalità sul luogo del decesso tenendo a proprio carico le relative spese.

Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia, rimanendo a carico dei familiari dell'Assicurato le spese relative alla cerimonia funebre e all'inumazione.

Qualora le disposizioni locali impongano l'inumazione provvisoria o definitiva sul posto, o l'Assicurato abbia espresso il desiderio di essere inumato sul posto e nessun familiare si trovi già sul posto, la Compagnia tramite la Struttura Organizzativa, metterà a disposizione di un familiare dell'Assicurato residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno per presenziare alle esequie.

Qualora si rendesse necessario il riconoscimento della salma, la Compagnia tramite la Struttura Organizzativa, metterà a disposizione di un familiare un biglietto andata/ritorno in aereo (classe turistica) o in treno (prima classe).

La Compagnia terrà a proprio carico le spese per il viaggio nonché quelle per il soggiorno del familiare, queste ultime fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

22. Invio dei pezzi di ricambio (solo per la forma Top)

Qualora in conseguenza di incendio, furto di parti del veicolo, guasto o incidente da circolazione, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti per la sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio dei veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

Resta a carico dell'Assicurato soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione restano a carico della Compagnia.

La prestazione è operante a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire, al momento della richiesta di intervento, adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione della somma anticipata.

Al suo rientro, l'Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche gli interessi al tasso legale corrente.

23. Rimpatrio del veicolo (solo per le forme Plus e Top)

Qualora in conseguenza di incendio, guasto o incidente da circolazione, il veicolo resti immobilizzata e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto con ritrovamento del veicolo in condizioni tali da non poter essere utilizzato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizzerà il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Compagnia.

Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rimpatrio, tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

24. Spese di custodia all'estero (solo per le forme Plus e Top)

Qualora la Compagnia tramite la Struttura Organizzativa, abbia organizzato il rimpatrio del veicolo in base alle condizioni di cui al precedente punto "Rimpatrio del veicolo", terrà a proprio carico le spese di giacenza del veicolo all'estero dalla data di richiesta del rimpatrio fino ad un massimo di € 80,00 per sinistro.

25. Abbandono legale del veicolo all'estero (solo per la forma Top)

In alternativa alla prestazione di cui al punto "Rimpatrio del veicolo" la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, organizzerà la demolizione del veicolo ed eventualmente, qualora ciò non fosse possibile in loco, al trasporto dello stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione tenendo a proprio carico le relative spese.

26. Interprete a disposizione (solo per la forma Top)

Qualora, in conseguenza di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in seguito ad incidente da circolazione nel quale sia stata coinvolta il veicolo, l'Assicurato necessiti di assistenza, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire un interprete.

Tale garanzia opera per l'onorario dell'interprete fino ad un massimo complessivo di euro 520,00 per sinistro.

27. Anticipo della cauzione penale (solo per la forma Top)

Qualora in conseguenza di fermo, arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente da circolazione nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, la Struttura Organizzativa anticiperà per suo conto a titolo di prestito la cauzione penale fissata dalle Autorità fino ad un massimo di euro 3.600,00 per sinistro.

La prestazione è operante a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire, al momento della richiesta di intervento, le motivazioni della richiesta e adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione della somma anticipata.

Al suo rientro l'Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche gli interessi al tasso legale corrente.

La prestazione non è operante nel caso in cui il trasferimento di valuta all'estero comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato e qualora l'Assicurato non sia in grado di fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di restituzione.

28. Anticipo spese legali (solo per la forma Top)

Qualora in conseguenza di fermo, arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente da circolazione nel quale sia stata coinvolta il veicolo, l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, la Struttura Organizzativa anticiperà per suo conto a titolo di prestito l'onorario di un legale fino ad un massimo di euro 1.500,00 per sinistro.

La prestazione è operante a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire, al momento della richiesta di intervento, le motivazioni della richiesta e adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione della somma anticipata.

Al suo rientro l'Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche gli interessi al tasso legale corrente.

La prestazione non è operante nel caso in cui il trasferimento di valuta all'estero comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato e qualora l'Assicurato non sia in grado di fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di restituzione.

29. Anticipo delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche ed ospedaliere (solo per la forma Top)

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, debba sostenere delle spese mediche, chirurgiche e farmaceutiche impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente al pagamento delle stesse, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, anticiperà, per conto dell'Assicurato, il pagamento delle fatture fino a un importo massimo equivalente in valuta locale di € 3.000,00, calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea e relativo al giorno del versamento.

La prestazione è operante a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire, al momento della richiesta di intervento, adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione della somma anticipata.

Al suo rientro l'Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche gli interessi al tasso legale corrente.

La prestazione non è operante nel caso in cui il trasferimento di valuta all'estero comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato e qualora l'Assicurato non sia in grado di fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di restituzione.

30. Limite per anno assicurativo

La prestazioni possono essere erogate per un massimo di tre volte nel corso dell'annualità assicurativa.

Nei limiti dei massimali previsti, le prestazioni di cui ai precedenti articoli vengono fornite con esclusione delle spese che l'Assicurato avrebbe comunque dovuto sostenere per il suo ritorno e che pertanto restano a suo carico (biglietti, pedaggi, costo carburante, ecc.).

31. Limiti dell'assicurazione

Le prestazioni non sono dovute per sinistri:

- avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti e in occasione di tutti quei fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- avvenuti in conseguenza di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- determinati da dolo dell'Assicurato;
- determinati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- determinati da suicidio o tentato suicidio dell'Assicurato;
- avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

32. Inesistenza dell'obbligo di fornire prestazioni alternative

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più delle prestazioni indicate nella presente Sezione, non verranno forniti indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

33. Anticipi

Gli anticipi previsti dalle prestazioni di cui ai punti 27, 28 e 29 sono concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e, qualora venga ritenuto necessario, purché l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire adeguate garanzie in merito alla restituzione di ogni somma anticipata, che comunque dev'essere rimborsata alla Struttura Organizzativa al rientro al domicilio e, in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla data dell'anticipo.

34. Modalità per la richiesta di assistenza

Nel caso in cui l'Assicurato si trovi in una delle situazioni sopra descritte ed abbia necessità di usufruire di una delle prestazioni oggetto della presente Sezione, dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24,

al Numero Verde 800 904 620

o al numero 02 58 163 507 (per le chiamate dall'estero)

Nel caso in cui si trovi nell'impossibilità di telefonare, la richiesta potrà essere effettuata tramite telefax al numero 02 58 477 201 o telegramma a EUROPASSISTANCE - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano;

I costi relativi alle chiamate telefoniche successive alla prima sono compresi nella prestazione.

Nella richiesta l'Assicurato dovrà comunque indicare:

- tipo di assistenza di cui necessita;
- nome e cognome e numero di targa del veicolo assicurato;
- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza;
- numero di polizza preceduto dalla sigla **GLGA** per la forma **BASE**
GLGB per la forma **PLUS**
GLGC per la forma **TOP** per l'Assistenza Generali

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1913, 1914 e 1915 c.c. l'Assicurato, per aver diritto alle prestazioni garantite, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale deve contattare la Struttura Organizzativa.

35. Colpa grave

Verrà prestata assistenza anche se gli eventi per i quali sono previste le prestazioni sopraindicate sono determinati da colpa grave dell'Assicurato.

Art. 41 - Sezione Tutela Legale

La Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:

D.A.S. - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.

con sede in Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona, Numero verde 800 475 633, e-mail sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata D.A.S.

A quest'ultima dovranno essere inviate, in via preferenziale, tutte le denunce, i documenti ed ogni altra documentazione relativa a tali sinistri.

Forma Base: massimale di euro 10.000,00 per ogni sinistro

Forma Gold: massimale di euro 20.000,00 per ogni sinistro

1. Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia.

Vi rientrano le spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla D.A.S., comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla D.A.S.;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Compagnia assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di Euro 1.000,00;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite massimo di Euro 10.000,00; l'importo della cauzione verrà anticipato da parte della Compagnia a condizione che venga garantita alla Compagnia stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe e dovrà essere restituito alla Compagnia entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Compagnia conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

La Compagnia non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati nei casi in cui il Contraente non possa portarla in detrazione, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

2. Ambito e garanzie

Forma Base

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato che, in relazione alla proprietà o alla locazione finanziaria (leasing) o all'usufrutto, e inoltre alla guida del veicolo assicurato:

- a. subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- b. è sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali; la garanzia opera immediatamente anche in seguito a imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l;
- c. debba presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
- d. debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi.

Le garanzie di cui sopra operano anche per gli eventi che coinvolgono l'Assicurato nella veste di pedone, ciclista o trasportato di un qualsiasi veicolo di proprietà di terzi, nell'ambito della circolazione stradale.

ConsulDAS

A completamento delle garanzie, la DAS assicura un Servizio di consulenza legale telefonica con numero verde, nelle materie previste in polizza.

L'Assicurato per usufruire del Servizio potrà, a propria scelta:

- telefonare in orario d'ufficio (dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì) ai seguenti numeri:
 - numero verde **800 849 090** dall'Italia;
 - numero **+39 0458 378 901** dall'estero;
- scrivere una e-mail al seguente indirizzo: consuldass@das.it specificando sommariamente l'oggetto della richiesta di consulenza.

Ricordare sempre di indicare all'operatore telefonico o nella e-mail:

- il numero della propria polizza;
- nome e cognome dell'Assicurato e un recapito telefonico dove poter essere ricontattati.

Forma Gold

In estensione alle garanzie previste dalla Forma Base, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato, anche qualora:

- e. a parziale deroga di quanto previsto al punto 5 di questo articolo "Esclusioni", debba presentare Ricorso al Prefetto e/o Opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l'Ordinanza - Ingiun-

zione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa; tale garanzia vale solo quando l'applicazione di detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull'attribuzione della responsabilità;

- f. debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore di lite sia superiore a Euro 210,00;
- g. subisca la decurtazione di punti del suo Documento di Guida, in conseguenza di violazione di articoli del Nuovo Codice della Strada commesse successivamente alla decorrenza della copertura assicurativa. In tale ipotesi, la Compagnia riconosce:
- il rimborso fino a Euro 500,00, quale contributo alle spese di partecipazione ad un corso di aggiornamento, organizzato da autoscuole o da altri soggetti autorizzati;
 - il rimborso fino a Euro 1.000,00 qualora, a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, si renda necessario sostenere un nuovo esame per riottenere la patente di guida, a condizione che l'Assicurato che ne aveva la possibilità abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento, per riacquistare il punteggio perduto.

I suddetti rimborsi saranno corrisposti unicamente nel caso in cui la decurtazione dei punti sia connessa ad un sinistro rientrante in garanzia.

La garanzia di cui alla presente lett. g) opera esclusivamente a favore del Contraente, se si tratta di persona fisica o del Legale Rappresentante del Contraente, se si tratta di persona giuridica.

Le garanzie di cui sopra operano anche per gli eventi che coinvolgono l'Assicurato nella veste di pedone, ciclista o trasportato di un qualsiasi veicolo di proprietà di terzi, nell'ambito della circolazione stradale.

ConsulDAS

A completamento delle garanzie, la D.A.S. assicura un Servizio di consulenza legale telefonica con numero verde, nelle materie previste in polizza.

L'Assicurato per usufruire del Servizio potrà, a propria scelta:

- telefonare in orario d'ufficio (dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì) ai seguenti numeri:
 - numero verde **800 849 090** dall'Italia;
 - numero **+39 0458 378 901** dall'estero;
- scrivere una e-mail al seguente indirizzo: consuld@das.it specificando sommariamente l'oggetto della richiesta di consulenza.

Ricordare sempre di indicare all'operatore telefonico o nella e-mail:

- il numero della propria polizza;
- nome e cognome dell'Assicurato e un recapito telefonico dove poter essere ricontattati.

3. Persone assicurate

Il proprietario, o il locatario in leasing o l'usufruttuario, ed inoltre il conducente ed i trasportati del veicolo assicurato. In caso di vertenze tra più persone assicurate, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato/Contraente.

4. Estensione territoriale

Le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- in tutti gli Stati d'Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo, nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- nei Paesi dell'Unione Europea ed inoltre nello Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera, per le controversie di natura contrattuale;
- in Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per i ricorsi/opposizioni alle sanzioni amministrative e per il servizio di Consulenza legale telefonica ConsulDAS.

5. Esclusioni

La garanzia è esclusa:

- per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- per acquisto di beni mobili registrati;
- per la materia fiscale/tributaria e la materia amministrativa salvo quanto previsto al punto 2 lett. c) ricorso avverso il provvedimento di ritiro della patente di guida, lett. d) istanza per il dissequestro del veicolo - lett. e) ricorso/opposizione a sanzioni amministrative pecuniarie;
- se il Conducente non è munito di patente valida e regolare in relazione al veicolo o se non ottempera agli obblighi prescritti dalla patente stessa; tuttavia, la garanzia è operante se il Conducente è munito di patente scaduta, purché ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro 3 mesi dalla data del sinistro;
- se il sinistro deriva da fatti dolosi compiuti dal conducente;
- se, al momento del sinistro, il veicolo non risulta coperto da una valida polizza di assicurazione di Responsabilità Civile ai sensi della Legge;
- se, al momento del sinistro, il veicolo è guidato da persona che sia imputata di guida in stato di ebbrezza con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, o guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada o che sia imputata del reato di fuga o di omissione di soccorso (art. 189 del Codice della Strada);
- per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.

6. Insorgenza del sinistro - Operatività della garanzia

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:

- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, nei casi di controversia di diritto civile di natura contrattuale;
- dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, negli altri casi.

Nell'ambito dei casi assicurativi aventi per oggetto controversie di diritto civile si precisa che:

- La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.

Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Compagnia per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.

- Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse.
- In caso di vertenza tra più Assicurati la garanzia verrà prestata solo a favore dell'Assicurato/Contraente.

Nell'ambito dei casi assicurativi aventi per oggetto procedimenti penali si precisa che:

- La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale).
- Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

7. Denuncia del sinistro e scelta del legale

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro a D.A.S. in via preferenziale, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'Assicurato dovrà far pervenire a DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare a D.A.S. un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, D.A.S. garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per sinistro e per anno. La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Compagnia o con D.A.S.

8. Gestione del caso assicurativo

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, D.A.S. (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare a D.A.S., ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, D.A.S. valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione.

Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi del punto 7 "Denuncia del sinistro e scelta del legale".

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

- l'Assicurato deve tenere aggiornata D.A.S. su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
- gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S., pena il mancato rimborso della relativa spesa;
- gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con D.A.S., sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
- l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione di D.A.S., non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di DAS, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da D.A.S., che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.

D.A.S. non è responsabile dell'operato di legali e periti.

9. Disaccordo sulla gestione del sinistro

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e D.A.S. sulla gestione del sinistro la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.

Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora

la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto.

10. Recupero somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca



Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 www.generali.it - Fax: 041 942909; email: info.it@generali.com; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.